



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI**

ASSEMBLEA

590^a seduta pubblica (antimeridiana)
giovedì 10 marzo 2016

Presidenza del vice presidente Calderoli,
indi del vice presidente Gasparri

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO Pag. 5-57

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 59-84

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 85-112

I N D I C E

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE	Pag. 5, 6
SANTANGELO (M5S)	5
Verifiche del numero legale	5

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	6
--	---

SUL PLURALISMO NEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO

PRESIDENTE	6, 7
DI MAGGIO (CoR)	6

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1738) *Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace*

(548) CALIENDO ed altri. – *Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace*

(630) SCILIPOTI ISGRÒ. – *Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale*

(1056) LUMIA ed altri. – *Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente*

(1202) STEFANI. – *Disposizioni concernenti la riforma organica dell'ufficio del giudice di pace*

(1292) GAMBARO ed altri. – *Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace*

(1798) RICCHIUTI. – *Delega al Governo per l'istituzione dell'Ufficio per il processo attraverso la contestuale riforma organica della magistratura onoraria, e altre disposizioni sull'ufficio del giudice di pace*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1738:

SANTANGELO (M5S)	Pag. 8, 9, 10 e passim
CUCCA (PD), relatore	9, 10, 11 e passim
CHIAVAROLI, sottosegretario di Stato per la giustizia	9, 10, 11 e passim
FALANGA (AL-A)	9, 13
CALIENDO (FI-PdL XVII)	12
ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)	13
STEFANI (LN-Aut)	14
MUSSINI (Misto)	15
D'ALÌ (FI-PdL XVII)	15

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE	17
----------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1738, 548, 630, 1056, 1202, 1292 e 1798:

SANTANGELO (M5S)	17
BUCCARELLA (M5S)	17, 18, 30
FALANGA (AL-A)	18
DI MAGGIO (CoR)	21
STEFANI (LN-Aut)	23
PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)	25, 26
DE CRISTOFARO (Misto-SI-SEL)	27
ALBERTINI (AP (NCD-UDC))	29
CALIENDO (FI-PdL XVII)	33

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTEPag. 36

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1738, 548, 630, 1056, 1202, 1292 e 1798:**LUMIA (PD) 36
D'ANNA (AL-A) 38**SUL 70° ANNIVERSARIO DEL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI VOTO ALLE DONNE**CIRINNÀ (PD) 40
PELINO (FI-PdL XVII) 42
ANITORI (AP (NCD-UDC)) 43
FATTORI (M5S) 45, 46
REPETTI (AL-A) 47**SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI**

PRESIDENTE 48

SUL 70° ANNIVERSARIO DEL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI VOTO ALLE DONNEPRESIDENTE 49, 51, 54
PETRAGLIA (Misto-SI-SEL) 49
BONFRISCO (CoR) 51
CALDEROLI (LN-Aut) 54**INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**

CASTALDI (M5S) 55

INTERROGAZIONI**Per lo svolgimento:**

BLUNDO (M5S) 56

ALLEGATO A**DISEGNO DI LEGGE N. 1738**

Articolo 1 ed emendamento 59

Articolo 2 ed emendamentiPag. 61

Articolo 3 ed emendamenti 76

Articoli 4 e 5 ed emendamenti 77

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5 79

Articolo 6 80

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6 81

Articolo 7 ed emendamento 81

Articolo 8 ed emendamento 82

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8 83

Disegni di legge nn. 548, 630, 1056, 1202, 1292 e 1798 dichiarati assorbiti a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1738 .. 84**ALLEGATO B****VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 85****SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 103****CONGEDI E MISSIONI 103****DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione 103

INDAGINI CONOSCITIVE

Annunzio 103

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a interrogazioni . 104

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 104

Interpellanze 104

Interrogazioni 105

Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 112

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,37*).

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,41*).

Sul pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo

DI MAGGIO (*CoR*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (*CoR*). Signor Presidente, vorrei approfittare del fatto che sia lei a presiedere...

PRESIDENTE. Non ne approfitti troppo.

DI MAGGIO (*CoR*). No, non ne approfitto molto. Conosco però la sua sensibilità sulla materia. Io credo che il Paese stia vivendo un'emergenza democratica. Al di là degli annunci del nostro Presidente del Consiglio, che si sforza di sviare le attenzioni andando in Europa a dire che, per chiudere gli accordi con la Turchia, bisogna mettere a disposizione anche parte di quello che sta riguardando il sistema di informazione della Turchia, vorrei denunciare le purghe da tipico regime attuate oggi all'interno della RAI. Vorrei che ci fosse una maggiore attenzione e vorrei capire come la Commissione di vigilanza intenda intervenire, perché ormai siamo alle invasioni barbariche all'interno del nostro sistema di informazione. (*Applausi del senatore Campanella*).

E vorrei capire, nel silenzio che anima quest'Assemblea (quando in altri momenti gli intellettuali della sinistra si mobilitavano), se oggi questa attenzione deve cadere e se dobbiamo far continuare lo scempio che si sta perpetrando nella RAI. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII e del senatore Campanella*).

PRESIDENTE. Come giustamente da lei ricordato, senatore Di Maggio, l'attenzione sarà sottoposta alla Commissione di vigilanza, all'uopo deputata.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1738) *Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace*

(548) *CALIENDO ed altri. – Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace*

(630) *SCILIPOTI ISGRÒ. – Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale*

(1056) *LUMIA ed altri. – Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente*

(1202) *STEFANI. – Disposizioni concernenti la riforma organica dell'ufficio del giudice di pace*

(1292) *GAMBARO ed altri. – Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace*

(1798) *RICCHIUTI. – Delega al Governo per l'istituzione dell'Ufficio per il processo attraverso la contestuale riforma organica della magistratura onoraria, e altre disposizioni sull'ufficio del giudice di pace*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,42)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1738

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1738, 548, 630, 1056, 1202, 1292 e 1798.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1738, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è stato accantonato l'articolo 1 e ha avuto inizio l'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso presentati.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 e dell'emendamento 1.12, nel testo riformulato, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere non ostativo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12 (testo 2).

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,43, è ripresa alle ore 10,01).

La seduta è ripresa. Colleghi, prendiamo posto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12 (testo 2), presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso presentati, precedentemente accantonati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.311 (testo 2)/3 [testo 2].

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.311 (testo 2)/3 [testo 2], presentato dal senatore Caliendo.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.311 (testo 2), presentato dal relatore, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

A seguito della precedente votazione risultano preclusi gli emendamenti 2.126, 2.127, 2.128, 2.129, 2.131, 2.312, 2.136, 2.138, 2.139, 2.313 e 2.314.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CUCCA, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

FALANGA (*AL-A*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*AL-A*). Signor Presidente, nella precedente votazione ho sbagliato ad esprimere il mio voto.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 5, su cui sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CUCCA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.2 e 5.300.

Il parere è ovviamente favorevole sull'emendamento 5.0.300 (testo 2).

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.2, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.300, presentato dai senatori De Cristofaro e Petraglia.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.300 (testo 2), presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'emendamento 6.0.5, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6, che si intende illustrato, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CUCCA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.5.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.5, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CUCCA, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.300 (testo 2).

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Come mai il parere è favorevole? È uguale al mio emendamento 6.0.5.

PRESIDENTE. Non è vero. Mente sapendo di mentire.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.300 (testo 2).

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, sono contento perché il relatore, rinsavendo, ha espresso parere favorevole sull'emendamento 7.300 (testo 2), che in gran parte ripete quanto era previsto dal mio emendamento precedente che avete bocciato. Si tratta dei provvedimenti di vo-

lontaria giurisdizione connessi alle funzioni di giudice tavolare della zona del Friuli-Venezia Giulia, per i quali avevamo indicato quello che correttamente il senatore Zeller ripropone e che quindi voto con piacere.

PRESIDENTE. Forse perché l'emendamento del senatore Zeller è collocato all'articolo 7 e non all'articolo 6, quindi è più congruo.

FALANGA (*AL-A*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*AL-A*). Signor Presidente, io non posso tacere. Non posso non rivolgermi al senatore Cucca, il quale ha espresso parere contrario all'emendamento 6.0.5 del senatore Caliendo, che attribuisce la competenza per la volontaria giurisdizione al giudice di pace del Trentino-Alto Adige e poi ha espresso parere favorevole a uno stesso emendamento che, nell'ambito della volontaria giurisdizione, va ad individuare delle specifiche materie ovvero provvedimenti.

Se non riteniamo di attribuire la volontaria giurisdizione al giudice di pace per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige, mi domando per quali ragioni poi dobbiamo fare una distinzione tra un provvedimento di volontaria giurisdizione e un altro. Un giorno lontano forse il senatore Cucca lo spiegherà ai dottrinari che valuteranno la bontà di questo provvedimento.

CUCCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA, *relatore*. Signor Presidente, nel mio rinsavimento ho notato una circostanza che forse è sfuggita al senatore Falanga, vale a dire che i procedimenti tavolari non hanno luogo solo in Trentino, ma anche in altre Regioni. Pertanto, ho espresso parere favorevole sull'emendamento 7.300 (testo 2) perché copriva tutte le Regioni in cui si può accedere a tali procedimenti, a dispetto invece di quello del senatore Caliendo che trattava solo di quelli del Trentino. (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Caliendo*).

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, se i colleghi avessero letto bene i due emendamenti, avrebbero notato che, al di là del fatto che il nostro si applica a tutte le Regioni dove vige il sistema tavolare (che esiste anche in parte della Regione Friuli-Venezia Giulia e non solo in Trentino-Alto Adige), esso circoscrive i provvedi-

menti che possono essere delegati al giudice di pace solo a quelli di minore complessità. Poiché siamo in un campo molto delicato, quello del regime immobiliare, assieme al Governo abbiamo pensato di circoscrivere, in linea con la finalità del presente disegno di legge delega, i provvedimenti delegabili al giudice di pace a quelli di minore complessità, mentre il testo del senatore Caliendo avrebbe demandato *tout court* tutti i provvedimenti legati al giudice tavolo al giudice di pace. Per questo motivo i due emendamenti hanno una finalità simile, ma sono assai diversi nel contenuto. (*Applausi del senatore Buemi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.300 (testo 2), presentato dal senatore Zeller e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CUCCA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 8.300, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

STEFANI (*LN-Aut*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.300, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B.*)

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

MUSSINI (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (*Misto*). Signor Presidente, intervengo brevemente solo per mettere in luce quanto sia stato contraddittorio il Governo e quanto costringa il Parlamento ad essere a sua volta contraddittorio in questo provvedimento.

Con l'articolo 8, infatti, da un lato si parla di un'invarianza, vale a dire del fatto che dalla norma non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; dall'altro lato, però, l'articolo 8 proposto dalla Commissione si rende ben conto che tutta questa materia non può che creare inevitabilmente variazioni alla finanza pubblica, tanto più che nella legge di stabilità i finanziamenti per la magistratura onoraria sono stati ridotti. Quindi si pone oggettivamente – e certamente si porrà – un problema di copertura per i magistrati onorari.

Desidero sottolineare che si dà al Governo la possibilità di determinare, all'interno dei decreti legislativi, nuovi o maggiori oneri. Faccio notare che, invece, rispetto all'intera materia della finanza pubblica e alla stabilità della finanza pubblica, come ci è stato più volte ricordato (ogni volta che viene espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione), il Parlamento si deve scrupolosamente attenere al principio di stabilità. Con questo articolo prevediamo, invece, che il Governo, nei suoi decreti, autonomamente e con delega del Parlamento, potrà decidere delle variazioni.

Credo che questa sia una spiacevole dimostrazione di incoerenza rispetto alla facoltà del Parlamento di agire sul piano legislativo con una certa libertà, anche rispetto alle coperture finanziarie.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, anche noi voteremo contro l'articolo di copertura di questo provvedimento, perché lo riteniamo non in linea con le previsioni che normalmente dovrebbero essere seguite per ottemperare all'articolo 81 della Costituzione.

Per quanto vi sia una riserva di indicazione di successive fonti finanziarie, per coprire eventuali maggiori spese, vorrei far notare che proprio questa riserva non è mai stata introdotta nel nostro ordinamento, perché è sempre stata utilizzata la formula compensativa: molte deleghe sono state fatte nell'ambito delle somme stanziare o ad invarianza di oneri per la finanza pubblica e hanno previsto che i decreti delegati potessero consentire, per alcune voci della delega, una maggiore spesa, purché precedentemente compensata da decreti delegati che avessero coperto quella maggiore spesa.

In questo caso ci troviamo in presenza di una novità, che è la possibilità per il Governo di indicare nei decreti delegati nuove fonti di copertura, il che contrasta palesemente con le nostre norme di bilancio e con il rispetto dovuto al Parlamento. (*Brusio*).

Se almeno si potesse evitare un conciliabolo tra tre avvocati, che è la cosa peggiore che possa capitare! (*Applausi del senatore Volpi. Richiami del Presidente*).

Voglio dire, adesso seriamente, che è un principio assolutamente pericoloso e da evitare. Ciò non tanto perché è una prerogativa in più che questo Governo si vuole attribuire, oltre alle tantissime altre che si sta attribuendo al di fuori delle leggi ordinarie e costituzionali, ma anche perché per qualsiasi altro futuro Governo possa avere la possibilità, attraverso una delega, di aumentare le fonti di copertura dei decreti delegati è cosa che assolutamente non deve prevedersi e che comunque collide con l'articolo 81 della Costituzione e con tutta la prassi parlamentare.

A parte questo, che è comunque sicuramente un *vulnus* da evitarsi (e quindi anche per questo voteremo contro) vi è un altro aspetto politico ed economico da sottolineare. Chiaramente il Governo stesso, nel chiedere la delega, evidentemente riconosce che le somme da impegnare sul fronte dei decreti saranno sicuramente superiori alle coperture che oggi indica. Questa è una confessione aperta e assolutamente chiara di incapacità delle fonti di copertura della legge.

Ma vi è di più: i contenuti di questo provvedimento, così come si stanno evidenziando alla fine del dibattito in Aula, lasciano intravedere in maniera abbastanza chiara che stiamo creando una categoria di magistrati che, per le condizioni di proroga e di rinnovo dei contratti, a breve potranno sicuramente attivare una serie di contenziosi in virtù del diritto del lavoro vigente nel nostro Paese, e soprattutto della giurisprudenza sul diritto del lavoro che ormai è abbastanza consolidata, per ottenere il riconoscimento di dipendenti ordinari dello Stato con tutte le conseguenze di carattere economico che ciò può comportare. Questo per quanto riguarda il carattere economico.

In più, nel merito, stiamo attivando una procedura che potrebbe portare ad un incremento dei ranghi della magistratura eludendo le fasi concorsuali. Infatti se ci dovesse essere un riconoscimento attraverso una causa di lavoro dell'inserimento a tempo indeterminato e a tempo pieno di questi magistrati nel corpo della magistratura, ci sarebbe sicuramente un'invasione in quell'ordine giudiziario di magistrati che non hanno esple-

tato alcun concorso. Non credo che il nostro corpo giudiziario possa essere molto contento di ciò e mi sorprende, dato che è abituato ad intervenire sempre tramite il Consiglio superiore nelle nostre vicende legislative – a mio giudizio non opportunamente – che questa volta taccia e che non abbia intravisto il rischio di un palese attentato alle regole che normalmente presiedono alla possibilità di essere magistrati ordinari nel nostro Paese.

Tutte queste considerazioni, prevalentemente di carattere economico in virtù della mia area di competenza in Commissione, ma comunque anche di merito per quelle che sono mie personali valutazioni, mi portano a dire che voteremo sicuramente e convintamente contro l'articolo 8.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo docenti e studenti dell'Istituto tecnico statale «Michele Laporta» di Galatina, in provincia di Lecce, che stanno assistendo numerosi ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1738, 548, 630, 1056, 1202, 1292, e 1798 (ore 10,25)

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 8.0.300, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.300.

BUCCARELLA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, invito l'Assemblea ad esprimere voto favorevole sull'emendamento 8.0.300, perché, facendo mie le argomentazioni testé svolte dal senatore D'Alì in merito all'escrabile prassi della decretazione delegata finalizzata a trovare le coperture finanziarie, con l'emendamento 8.0.300 – sarà l'ultimo voto che esprimeremo – miriamo a modificare una disposizione dell'ultima legge di stabilità che, al comma 609 dell'unico articolo, ha disposto il taglio di oltre 6,5 milioni di euro per l'anno 2016 e di oltre 7,5 milioni di euro per il 2017 alla voce indennità sia dei giudici di pace che dei magistrati onorari.

Verosimilmente, con queste risorse, qualora tornassero nella disponibilità di quel capitolo di bilancio in caso di approvazione di questo provvedimento, la necessità di un'eventuale e successiva decretazione delegata ai fini di tutelare l'invarianza finanziaria sarebbe inutile, motivo per il quale annunciamo il voto favorevole del Gruppo, invitando gli altri Gruppi a fare altrettanto. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.300, presentato dai senatori Buccarella e Cappelletti.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

FALANGA (*AL-A*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*AL-A*). Signor Presidente, questo provvedimento giunge dopo diversi anni di proroghe e provvedimenti diciamo frastagliati in tema di magistratura onoraria. L'esigenza di realizzare una figura unica di giudice onorario e, quindi, di sostituire il GOA, il giudice aggregato di tribunale, e il giudice di pace con un'unica figura, che in qualche modo venisse regolata da una legge dello Stato, mi è sembrata cosa saggia. Quindi, al di là dei rilievi che pur sono stati mossi nell'ambito dell'esame del provvedimento, la conclusione non può che essere di voto favorevole allo stesso.

Certo, io ho fatto in discussione generale qualche rilievo di rango costituzionale. Ad esempio ove si prevede che il giudice onorario addetto all'ufficio del giudice, che non ha potere giurisdizionale (nel senso che

non può decidere le cause) possa eccezionalmente farlo per questioni di semplice soluzione, ma su suggerimento del giudice. È la terza volta che in quest'Aula ripeto che il giudice, ai sensi del secondo comma dell'articolo 101 della Costituzione, nell'ambito della sua attività giurisdizionale non può che avere l'obbligo di rispettare la legge e non può certamente decidere sulla base di un suggerimento, seppure questo gli venga da un giudice professionale togato.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 10,28)

(*Segue FALANGA*). Io mi auguro che questa disposizione, che vede licenziato un provvedimento con un'ombra di incostituzionalità, possa essere migliorata.

Allo stesso modo ho fatto notare che, laddove si prevede che un giudice di pace debba avere, per il rinnovo del suo incarico, il parere favorevole del Consiglio dell'ordine, probabilmente non si è inteso quale sia la funzione del Consiglio dell'ordine. Il Consiglio dell'ordine, di cui stato Presidente per oltre dieci anni, è un organo sostanzialmente politico, di politica professionale, con elezioni che vedono contrapposte varie fazioni e vari gruppi all'interno dell'avvocatura. E se si prevede che il giudice, per potere avere il rinnovo del suo incarico, debba avere il parere favorevole della politica, mi pare che ci avviamo verso un sistema, che non è certamente italiano e che non lo è mai stato, di una magistratura assoggettata in qualche modo al potere politico ed esecutivo. Certo, è poca cosa rispetto al pericolo che io prospetto, ma è un piccolo passo che, secondo me, non andrebbe fatto.

Sul piano pratico, chi ha immaginato questa disposizione non conosce affatto l'ambiente dei tribunali. Si pensi infatti ad un giudice di pace che si trova dinanzi a sé una parte rappresentata da un avvocato componente del consiglio dell'ordine, sapendo che quel signor avvocato, dopodomani, dovrà esprimere un parere di favore e di gradevolezza positivo della sua attività professionale.

Ora, io faccio muovere tutto, sempre, dall'elemento umano, anche inconsapevolmente. Diceva ieri il Sottosegretario per la giustizia in Aula che noi facciamo le leggi sul presupposto di avere dinanzi persone perbene. Io non ho dubbi che una persona perbene, ancorché il giudice di pace gli dia torto, eventualmente esprimerà su di lui un parere favorevole, anche avendo avuto torto da quel giudice. Ma l'essere perbene non può contrastare con l'elemento umano. Ed è umano che se un giudice, come avvocato, mi dà torto in una causa e poi mi dà torto in un'altra e in un'altra ancora, scattino in me i sentimenti e le emozioni di simpatia e di antipatia, che non sono controllabili. È normale ed umano che una maestra elementare che entra in un'aula con venti bambini veda un bambino

con maggiore simpatia e un altro con maggiore antipatia. Sfido a non verificare come la monelleria fatta dal bambino antipatico sarà censurata in maniera più grave rispetto a quella fatta dal bambino simpatico.

Noi avremmo dovuto evitare che una funzione giurisdizionale venisse in qualche modo condizionata da un parere che spesso può nascere sulla base di una emozione umana. Non sono stato ascoltato neanche in questo. Ho cercato di far passare un subemendamento all'emendamento del relatore. Era inammissibile, e lo sapevo bene, presidente Gasparri. Da avvocato, io ho cercato di trarre in inganno gli Uffici della Presidenza del Senato. Non ci sono riuscito e prendo atto della mia sconfitta. Ma il contenuto del subemendamento era importante. Prevedere l'abolizione di questa disposizione era importante. Così come era importante il subemendamento che prevedeva la medesima indennità per il provvedimento in materia penale del giudice di pace, a prescindere dalla soluzione e dalla definizione del procedimento, cioè della richiesta di rinvio a giudizio o della archiviazione. È provocatorio, quel subemendamento. È provocatorio perché il Ministro deve sapere – ed è bene che lo sappia – che, ove mai nel decreto attuativo si dovesse prevedere una diversa indennità per il provvedimento che definisce il giudizio di archiviazione rispetto al provvedimento che definisce il procedimento con la richiesta di rinvio a giudizio, io personalmente farò barricate. Perché non si può immaginare sereno un giudice che sappia che, adottando un provvedimento, incamererà una cifra superiore rispetto all'adozione di un altro provvedimento; questo sia nell'uno che nell'altro caso.

Signora Sottosegretaria, sappia che, ove mai arrivasse un decreto attuativo contenente con una disposizione del genere, sia in sede di Commissione, dove esprimeremo un parere non vincolante, ma che avrà la sua incidenza se posta la condizione... è bene che il Governo sappia... La Sottosegretaria è al telefono. Signora Sottosegretaria, non venga in Parlamento con un decreto delegato attuativo che prevede una diversa indennità tra le due diverse ipotesi di definizione del procedimento, perché, ove mai ciò avvenisse, sappia che in Commissione ci saranno barricate. Perché questo significherebbe dire al giudice: se chiedi il proscioglimento incameri dieci, se invece chiedi il rinvio a giudizio incameri cinquanta.

E non mi venga a dire che le leggi le facciamo per le persone perbene, perché me la trovi lei una persona perbene che, a seconda di come definisce i procedimenti, incamera 5.000 euro al mese o 1.000 euro al mese; trovi lei una persona perbene che rinuncia a 4.000 euro per fare, come dice lei, una sostanziale giustizia.

Ciò nonostante, in questa fase, e in attesa di un'attenzione maggiore, sperando che il provvedimento nell'altra Camera abbia un relatore (mi consentirà di dirlo il senatore Cucca, al quale sono molto affezionato) più attento ai suggerimenti e alle critiche che su taluni punti di questo provvedimento sono stati mossi dal Senato, noi esprimiamo un voto favorevole, per il preminente interesse del Paese ad avere una regolamentazione della magistratura onoraria, che – ahimè – è divenuta il pilastro portante del sistema giustizia italiano.

Quindi, per queste ragioni preminenti, esprimeremo un voto favorevole, pur con le critiche che ho appena denunciato. (*Applausi dal Gruppo AL-A*).

DI MAGGIO (*CoR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (*CoR*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci ha pensato il rapporto annuale della Commissione europea per l'efficienza della giustizia a far cadere l'ultimo alibi rispetto alle inefficienze e alla lentezza del nostro sistema giudiziario. Era opinione diffusa, infatti, che dedicassimo poche risorse al sistema giustizia. Così non è. La fotografia della Commissione, che guarda all'anno 2012, dice che il nostro Paese ha investito 4,5 miliardi nel sistema giustizia: terzo, solo dietro a Germania e Regno Unito.

Mi preme altresì evidenziare quanto questo costi ad ogni singolo cittadino. Facendo riferimento alla ricaduta *pro capite* delle risorse destinate da ogni singolo Paese alla giustizia, se la media europea è di 35 euro a persona, in Italia il sistema giudiziario (giudici, pubblici ministeri, personale amministrativo) costa 50 euro a persona, in media. Questo è un onere molto ingente, infatti la Banca d'Italia lo misura nell'1 per cento del PIL: credo che questo sia un dato molto sconcertante rispetto al risultato finale, cioè rispetto al servizio.

Le analisi comparative internazionali svolte dalla Banca mondiale hanno confermato che il sistema della giustizia civile costituisce il tallone d'Achille del nostro sistema economico, collocando l'Italia al 158° posto nell'*enforcing contracts rank* (la classifica di esecuzione dei contratti), con una durata media delle procedure di recupero del credito di 1.210 giorni; ci vogliono praticamente tre anni per recuperare un credito. A questo si aggiunga che la media del costo per recuperare il credito è pari al 30 per cento. Insomma, nel settore giustizia siamo riusciti ad elaborare un nuovo modello economico: quello del massimo onere per un minimo risultato.

La giustizia – e mi riferisco allo specifico settore di quella civile – ha un'esiziale urgenza di trasformarsi da macigno sull'economia a volano della ripresa economica del nostro Paese. Dopo una lunga stagione di riforme, che molto poco hanno effettivamente riformato, è ormai un imperativo categorico addivenire ad un processo che possa garantire, in ogni fase e grado di giudizio, efficacia e tempestività delle decisioni.

È in tale contesto che si colloca il disegno di legge delega oggi in discussione, con il quale il Governo si propone di procedere ad una riforma organica e complessiva della magistratura onoraria, ritenendo non più adeguata l'attuale disciplina della stessa, oggi modulata diversamente a seconda che si tratti di giudici di pace, ovvero di giudici onorari di tribunale e ovviamente di vice procuratori onorari.

Tale disegno di legge, che segue numerosi altri di iniziativa parlamentare, persegue il pur condivisibile fine di ridisegnare la magistratura onoraria mediante la predisposizione di uno statuto unico applicabile indifferentemente a tutta la magistratura onoraria. Non solo, il disegno di legge oggi in Aula, interpretando ed aggiornando le previsioni di cui agli articoli 43 e 43-*bis* dell'ordinamento giudiziario, intende anche valorizzare il ruolo dei giudici non togati, emancipandoli dalla mera funzione sostitutiva di giudici impediti o assenti, tramite l'introduzione di tre possibili modelli organizzativi: affiancamento, supplenza ed infine ruolo autonomo.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 10,42)

(*Segue* DI MAGGIO). Nel riconoscere, a tale proposito, l'indispensabilità del contributo che la magistratura onoraria quotidianamente offre all'amministrazione della giustizia, soprattutto quella di prossimità, non posso tuttavia esimermi dal fare alcune brevi considerazioni non circoscritte al solo testo in discussione. Esso, con tutte le limitazioni che io e il Gruppo dei Conservatori e Riformisti abbiamo sottolineato con la nostra attività emendativa, pur costituendo un apprezzabile lavoro di rammento – e sottolineo di rammento – del logoro tessuto giustizia, purtroppo – è bene dirselo chiaramente – costituisce l'ennesimo tentativo legislativo dal carattere meramente riparatorio, ma di certo non risolutivo di un problema che richiederebbe un radicale mutamento di prospettiva, che transitasse per una riorganizzazione sistematica, organica e complessiva del sistema giustizia.

Un altro versante sul quale si potrebbe incidere, nell'ottica dell'efficienza, è quello della riorganizzazione giudiziaria. Sotto questo profilo ritengo che sarebbe auspicabile la soppressione di alcuni uffici: si pensi ai tribunali regionali delle acque pubbliche o alle sezioni specializzate agrarie, le cui attribuzioni sono troppo spesso fonte di questioni e conflitti di competenza delle quali il sistema processuale dovrebbe e potrebbe certamente fare a meno.

Sarebbe opportuno, inoltre, un ripensamento delle funzioni magistraturali che transitano dal chiaro riconoscimento, anche sul piano della normazione primaria, delle posizioni professionali dei magistrati ordinari, che si dovrebbero differenziare in ragione della specializzazione funzionale. È chiaro infatti che, a fronte della straordinaria complessità raggiunta dall'attuale quadro normativo, l'esigenza di una specializzazione delle funzioni giudiziarie (magari temperata da criteri temporali di rotazione) e di una efficace suddivisione del lavoro secondo criteri di materie per aree omogenee, rappresenta ormai l'indispensabile presupposto di una giustizia efficiente. Ciò consentirebbe di non disperdere le competenze conseguite e

potrebbe contribuire, quale effetto virtuoso dell'elevata conoscenza acquisibile nei singoli campi del sapere giuridico, ad un forte incremento della produttività degli uffici giudiziari ed alla conseguente riduzione dei tempi di definizione delle controversie.

Da ultimo, non posso esimermi dal segnalare che un altro elemento indispensabile per una seria innovazione della giustizia è quello della riforma dell'avvocatura (ormai non più procrastinabile), che non può più prescindere dall'introduzione di un numero programmato di ingressi nei ranghi della classe forense. L'attuale sistema, infatti, ha contribuito a determinare, con sempre più allarmante frequenza, il fenomeno della cosiddetta domanda anomala di giustizia, ossia di un'abnorme reiterazione di iniziative giudiziarie per questioni di carattere seriale e di modesto valore economico che intasano gli uffici giudiziari di primo grado, impegnando, in modo sproporzionato rispetto all'interesse tutelato, le energie dei giudici e del personale amministrativo e contribuendo in modo determinante alla dilatazione dei tempi medi di durata dei processi.

Peraltro, nella medesima direzione è necessaria una radicale modifica del regime del patrocinio a spese dello Stato, spesso concausa del menzionato fenomeno di domanda anomala, oltre che di un ingente onere per la collettività.

In definitiva, il provvedimento che ci apprestiamo a votare è un tentativo di mettere delle toppe. Purtroppo, i problemi del sistema giustizia non possono essere risolti a *spot*, in quanto sarebbe necessaria una riforma più organica e, purtroppo, anche per il dibattito che abbiamo visto svolgersi in Assemblea, la parte emendativa non è stata ancora una volta recepita da chi avrebbe dovuto farlo.

Mi pare di capire che si tratti di un pasticcio, in linea con quella che è oggi la mentalità del partito di maggioranza relativa: a buoni propositi seguono sempre una serie di soluzioni poco congeniali. Sembra ci sia un filo logico: le primarie sono un ottimo intendimento, ma diciamo che il modo con cui vengono svolte lascia molto a desiderare.

La prospettiva del disegno di legge in esame è encomiabile, mentre il risultato scadente. Per questo motivo, dichiaro il voto di astensione del Gruppo Conservatori e Riformisti. (*Applausi dal Gruppo CoR*).

STEFANI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, ricordiamo che la magistratura onoraria è disciplinata, in via del tutto transitoria, da un decreto legislativo del 1998, adottato quindi a distanza di vari decenni dall'entrata in vigore della Carta costituzionale.

Ricordo che nella Carta costituzionale è prevista la magistratura onoraria, ma, probabilmente, fin da allora, in tutti questi decenni, la questione si è sempre presentata come assai particolare e delicata, visto che dall'ap-

provazione della Costituzione al decreto legislativo del 1998 sono passati decenni ed altri ancora ne sono trascorsi da allora ad oggi.

Ci troviamo in una situazione molto particolare che, per certi versi, è uno spaccato del modo italiano di procedere. Il decreto legislativo del 1998 conteneva una disciplina transitoria, prevedendo che entro cinque anni si sarebbe proceduti alla riforma della magistratura onoraria. Quanti anni sono passati da allora ad oggi?

Sembra la classica battuta da bar sport, ma in Italia tutto che è precario diventa definitivo. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Ci troviamo con una magistratura onoraria che da anni opera, decide ed emette sentenze, svolgendo l'attività di un magistrato, con una situazione di precarietà incredibile e un problema di elaborazione di una professionalità.

Il provvedimento in esame è stato proposto per sopperire a delle mancanze del sistema giustizia e per l'uomo della strada risulta quindi banale chiedersi perché non si sia intervenuti sulla magistratura onoraria. Perché aver inventato i VPO, i GOT, i GOA e così tante sigle? L'uomo della strada dice: perché non avete aumentato il numero di magistrati togati. Sembra la cosa più banale, ma in Italia tutto ciò che è transitorio viene poi cristallizzato in provvedimenti.

Ci troviamo ora con una proposta che, per certi versi, invita a tirare un sospiro di sollievo quasi per tutti quei magistrati onorari che, comunque, stanno lavorando da anni e non sanno se l'anno seguente avranno una conferma nell'incarico o non hanno una forma previdenziale o dei sistemi di regolazione delle indennità. Qui poi c'è l'equivoco non preciso per i professionisti che hanno sottratto tempo a una propria professione, spesso svolgendo più professioni.

Ci domandiamo se la riforma proposta riesca ad assicurare i principi cardine del lavoro di un magistrato, ovvero di quella persona che decide. Riusciamo con questa norma ad assicurare l'imparzialità, la terzietà e l'indipendenza del magistrato?

Il sistema è già fatto in modo da consentire e, anzi, suggerire o quasi imporre un'altra professione. L'altra professione, come spesso avviene per molti magistrati, è proprio quella dell'avvocatura e ciò crea problematiche non da poco in tema di conflitti di interesse. Per quanto ci sia il divieto di esercitare la professione di avvocato all'interno del circondario, ci sono sempre dei sistemi molto particolari anche per ovviare a quel divieto perché, come sempre avviene in Italia, è facile fare una norma, ma altrettanto facile è trovare l'*escamotage* per aggirarla. Alla fine, ci troviamo un provvedimento che non prevede una stabilizzazione di queste figure. Sono sempre delle figure precarie. Come ha detto un collega del mio Gruppo, è una carriera a tempo. Invece, la carriera e la professionalità che viene richiesta al magistrato sono estremamente delicate e devono essere particolarmente approfondite: non possono essere svolte da chiunque.

Sulla stessa professionalità ci si domanda se questo provvedimento sia stato in grado di elaborarla e di assicurarla. La stessa nomina del magistrato induce a delle perplessità, perché non avviene per un concorso per esami, ma per titoli. Alla fine, la nomina di queste figure è quasi deman-

data al Consiglio superiore e i candidati non vi accedono attraverso un percorso che possa assicurare competenza e preparazione. Ciò crea, tra l'altro, una grandissima frattura incolmabile (che ci sarà sempre) tra una magistratura togata e una magistratura onoraria. La prima richiede una preparazione a concorsi difficilissimi (anche se, a prescindere dagli esiti, e una preparazione particolare non è detto che lo studio assicuri il buon-senso). Per la magistratura onoraria ci si chiede se la norma sia riuscita a coprire quantomeno il requisito della professionalità e della competenza.

Di sicuro si ha una forma di vantaggio da questo provvedimento perché di certo dà delle garanzie a queste figure di magistrati, i quali potranno vedere prolungata la loro attività e confidare di poter esercitare gli incarichi per più anni. Però, alla fine di tutto non si è certi di poter continuare fino a un'età pensionabile. Dipende dall'età in cui si comincia. Diventa un secondo lavoro. Però, considerare la magistratura un secondo lavoro è quantomeno pericoloso.

Chissà quali sarebbero potute essere le altre soluzioni. Non è facile rinvenirle perché, se un soggetto è chiamato a decidere, si dovrebbe restare nell'alveo della vera magistratura e adesso ci troviamo nella contraddizione di dire: sono magistrati, ma in realtà non lo sono. Lo stesso discorso vale per il meccanismo della decisione. Se il magistrato onorario deve rispettare delle direttive da parte della magistratura togata e del suo ufficio, possono poi sorgere delle questioni sotto il profilo della responsabilità. Come farà a rispondere per una sua decisione, quando si è attenuto ad una direttiva? Se invece non si fosse attenuto a tale direttiva, per una questione di principio, risponderà nei confronti di chi gliel'ha impartita? Si tratta di situazioni non facili, che forse si sarebbero potute affrontare meglio, in maniera più organica e anche più coraggiosa.

Molte delle proposte emendative, purtroppo, non sono state accolte. Sicuramente si tratta di un disegno di legge che ha una fortissima impronta governativa e, per l'ennesima volta, ci troviamo di fronte ad un provvedimento che non è parlamentare: non possiamo dire che si tratti, infatti, di un provvedimento elaborato in questa Aula (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Esso deriva, invece, come sempre, dai *Diktat* provenienti dai nostri Ministeri. Ricordiamo che si sta parlando dei magistrati onorari, che in Italia dovrebbero essere circa 7.800, mentre i giudici togati sono quasi 8.800. Può sembrare strano, ma gli appartenenti a queste due categorie sono in numero quasi uguale; si tratta dunque di un ruolo che sarebbe dovuto essere solo di supporto, ma che è venuto a costituire un fenomeno rilevante, che deve essere in qualche maniera disciplinato.

Per le ragioni sopra esposte, però, per le questioni che abbiamo sollevato e per le nostre perplessità sul provvedimento, purtroppo non possiamo esprimere un voto favorevole al disegno di legge e, per queste ragioni, la Lega Nord si asterrà. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, vorrei iniziare, molto rapidamente, con una considerazione di metodo. Quello al nostro esame è certamente un disegno di legge delega e la senatrice Stefani ne ha appena evidenziato anche gli aspetti critici; sicuramente, però, come legge delega è migliore di altre, dal punto di vista tecnico. Non si tratta, infatti, di una delega in bianco, ma di una delega piuttosto circostanziata, che possiede tutte le caratteristiche richieste per una legislazione delegata di questo tipo. Il provvedimento è, inoltre, il frutto del coordinamento tra un disegno di legge governativo e diversi testi di iniziativa parlamentare. Tutto sommato, quindi, si è trattato di una piacevole esperienza, di una buona pagina – come non se ne vedono tantissime – di buona prassi parlamentare, nell'esercizio della funzione legislativa.

Venendo al merito del provvedimento – non mi dilungherò certamente su tutti gli aspetti contenuti in questo testo, piuttosto complesso – non può che essere salutato favorevolmente l'allargamento delle competenze del giudice di pace e della magistratura onoraria, il che porta, evidentemente, ad una riduzione del carico per i giudici ordinari. Certamente, in un mondo ideale si sarebbe dovuto intervenire sulla magistratura ordinaria, ma è evidente che esiste una serie di limitazioni di ordine fattuale che costringono a procedere per questa via. Si interviene soprattutto in una serie di materie, che sono poi quelle che prevalentemente intasano i tribunali. Chiunque abbia un po' esperienza in questa materia, finisce per saperlo benissimo: si va dalle questioni condominiali, a quelle successorie, dalla comunione ai diritti reali di varia natura, dai beni mobili (per un valore delle cause che si alza fino a 30.000 euro) ai risarcimenti da incidenti stradali (per un valore che viene portato fino a 50.000 euro) e, soprattutto, alla volontaria giurisdizione, in tutte le questioni di minore complessità.

È molto importante che si presti anche una certa attenzione alla formazione dei giudici di pace e dei magistrati onorari. Forse si presta anche troppa attenzione alle clausole di invarianza finanziaria, che vengono ripetute nel testo, quasi come fossero un *mantra*: ogni tanto sembra quasi una *excusatio non petita*, ma sarà poi compito del Governo riuscire a far quadrare i conti, da questo punto di vista. È importante anche l'attenzione che il testo riserva sia al sistema tavolare, nelle Regioni in cui esso è presente, sia alle specificità delle Regioni a statuto speciale, per cui si prevede un rinvio alla normativa di attuazione, che è già presente e che dovrà essere integrata e modificata, in seguito all'approvazione del testo in esame, per tener conto delle modifiche apportate.

Certo, il quadro attuale è preoccupante e la senatrice Stefani lo ha descritto in maniera molto dettagliata e puntuale, ma proprio per questo è necessario fare un passo in avanti, sapendo benissimo che è soltanto un passo all'interno di un processo più ampio. È indispensabile farlo perché l'alternativa è restare nella situazione che la senatrice Stefani ha testé descritto bene e anche impietosamente, sapendo che si tratta di un tassello

all'interno di un mosaico assai più complesso di riforma del sistema giudiziario e del migliore funzionamento dei tribunali.

Inoltre, sapendo da quanti anni si sta facendo questo tentativo, non può che essere salutata con favore l'approvazione del testo in esame, che rappresenta un passo importante, ma certamente non l'unico all'interno del mosaico che si sta andando a comporre. Per questi motivi non posso che annunciare il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE.

DE CRISTOFARO (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, vorrei dichiarare il voto di astensione del Gruppo Misto-SI-SEL al disegno di legge in esame. Noi, infatti, consideriamo monca la riforma in argomento e tenterò di spiegare rapidamente perché. Sappiamo, naturalmente non da oggi, che la magistratura onoraria esercita una funzione insostituibile anche e soprattutto per venire incontro alle esigenze della giustizia del quotidiano e di prossimità ai cittadini; conosciamo anche il cospicuo numero di cause trattate ogni anno (600) e portate a definizione in tempi brevi: sono cause civili su beni mobili, risarcimento danni da circolazione stradale, decreti ingiuntivi. Con il tempo, i giudici di pace hanno anche accresciuto le loro competenze, tra cui quelle penali e sui ricorsi avverso le sanzioni amministrative.

La magistratura onoraria assolve quindi a un compito fondamentale e vitale per il buon funzionamento della giustizia, ma nello stesso tempo gode di un trattamento giuridico e ordinamentale inadeguato rispetto all'importanza della funzione svolta. È quindi necessario garantire alla magistratura onoraria alcune garanzie giuslavoristiche al fine di poter assicurare professionalità, indipendenza e imparzialità, a partire ovviamente dall'adeguamento dello *status* giuridico dei giudici onorari alla funzione svolta e al riconoscimento dei loro diritti.

Attualmente i magistrati onorari non godono di alcuna forma di tutela assistenziale e previdenziale, non maturano il diritto alla pensione, non godono di tutela alcuna per la salute, la gravidanza, la famiglia, gli infortuni sul lavoro e non è nemmeno previsto un trattamento di fine rapporto. La delega prevede infatti di individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, ma – si specifica – senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità. È evidente che l'inciso «senza oneri per la finanza pubblica» non andrà a garantire alcun diritto o, al massimo, garantire qualche diritto dimezzato e certamente ciò inciderà anche sulla retribuzione. In particolare, i diritti costituzionali alla salute e alla maternità risulterebbero lesi dalla previsione della dispensa per qualsiasi impedimento che si protragga per sei mesi,

come previsto dall'articolo 2, comma 10, lettera *a*), del presente disegno di legge delega.

Anche per quanto riguarda i compensi, il testo, prevedendo che l'indennità dei giudici di pace deve essere inferiore a quella prevista per l'esercizio di funzioni giurisdizionali, evita ogni riferimento quantitativo e, inoltre, collega la corresponsione della parte variabile al grado di raggiungimento degli obiettivi e comunque rimette la valutazione di tali obiettivi al parere discrezionale del presidente del tribunale. Dal nostro punto di vista tale previsione appare mortificante e incide anche sulla serenità dello svolgimento dell'incarico non adeguatamente retribuito. A nostro avviso, il compenso della magistratura onoraria deve invece essere collegato a criteri fissi e certi e non ricollegato a parametri variabili determinati dal presidente del tribunale.

Queste disposizioni, peraltro, contrastano con le recenti posizioni prese dalle più alte istituzioni europee e anche con l'apertura della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano che, proprio a seguito di denuncia di un magistrato onorario italiano, ha sollevato – come sappiamo – la questione di compatibilità delle condizioni di lavoro di magistrato onorario, più correttamente della normativa e della prassi nazionale rispetto alla normativa comunitaria, disponendo l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese. Tra l'altro, i magistrati in servizio da oltre dodici anni avrebbero anche raggiunto il diritto alla stabilizzazione sulla base della direttiva comunitaria sul lavoro a tempo determinato.

Anche la previsione di un numero limitato di mandati, confermata dalla delega, non può essere ammissibile per i magistrati in regime transitorio, che svolgono un delicato compito giurisdizionale e che a causa del progressivo aumento della competenza non riescono a svolgere altra attività professionale. Di fatto abbiamo una fascia generazionale dai quarantacinque ai cinquantacinque anni che attualmente svolge con efficienza e professionalità esclusivamente l'attività di giudice di pace e che, con la previsione di un numero limitato di mandati, si troverebbe improvvisamente, all'età di circa sessant'anni, tagliata fuori dal mondo del lavoro. Si sottolinea che la maggior parte dei giudici di pace attualmente in servizio ha dovuto dismettere ogni altra attività lavorativa, per cui la riforma creerebbe probabilmente ulteriori esodati, magistrati che non avranno né retribuzione né previdenza. Quindi, non potrà prevedersi un periodo di permanenza nelle funzioni inferiore a venti anni, a pena di non maturare nemmeno i requisiti minimi di pensionamento.

Per questo pensiamo che si potrebbe prevedere, già nella delega, una graduatoria ad esaurimento solo per coloro che ne facciano richiesta e che svolgano le funzioni di magistrato onorario da almeno dieci anni, e comunque a decorrere solo dal momento in cui divenga attuativo la presente delega.

Per le ragioni che ho tentato di esporre, questo testo che stiamo per approvare, oltre a non risolvere dal nostro punto di vista il problema della dotazione organica necessaria ad un efficiente funzionamento degli uffici

di giustizia, viene visto in maniera critica da molti soggetti interessati. Siccome pensiamo che stiamo ancora una volta approvando una riforma monca, che non tutela la magistratura onoraria, che in queste condizioni non ha la serenità sufficiente per poter svolgere il proprio lavoro con equilibrio e che quindi, di fatto, concede solo formalmente alcuni diritti e non già quei diritti pieni che avremmo voluto noi, esprimeremo un voto di astensione. Siamo ancora una volta dinanzi ad una occasione mancata e crediamo che il vizio di continuare a legiferare al ribasso, come troppe volte accade, anche in questa legislatura, alla lunga porterà conseguenze negative per il nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, farò un'esposizione brevissima e molto sintetica, per tratti davvero salienti, della posizione del nostro Gruppo, che – anticipo – voterà a favore del provvedimento. Le ragioni per le quali siamo favorevoli a questo disegno di legge, che delega il Governo a provvedere sul tema variegato della magistratura onoraria, sono presto dette. Nel corso degli anni la funzione temporanea della magistratura onoraria ha provocato, con il reiterarsi di incarichi conferiti e ancora prorogati, una definizione che è stata appropriatamente indicata con un ossimoro: la «precaria stabilizzazione».

Con questo intervento di legge si pone un quadro di insieme molto più coerente e ben articolato. Intanto, viene definito uno statuto unico della magistratura onoraria, con una disciplina omogenea nelle sue varie articolazioni (giudice di pace, giudice onorario, vice procuratore onorario) per quanto riguarda l'accesso, la durata, la formazione, il sistema disciplinare e anche le garanzie del principio di indipendenza, che comunque devono presiedere a qualsiasi forma di giurisdizione, sia essa ordinaria od onoraria.

Viene anche superato quel concetto deteriore che attribuiva alla magistratura onoraria il mero compito di supplenza in sostituzione del giudice ordinario e tale funzione viene invece qualificata come a se stante nelle varie articolazioni del processo, in coerenza con il già citato – da altri colleghi – articolo 106 della Costituzione che prevede l'esistenza, accanto al giudice ordinario, del giudice onorario.

È anche stata appropriatamente introdotta una normativa che attiene al doppio regime che distingue la posizione dei magistrati onorari in servizio da quelli di nuova assunzione. Nell'impiego della magistratura onoraria nelle varie articolazioni del processo viene fatta chiarezza con una normativa puntuale.

Vengo ora ad un'ultima osservazione relativa ai compensi che sono attribuiti a questa tipologia di operatori della giurisdizione: l'articolo 2, comma 13, del disegno di legge prevede esattamente quanto segue: «pre-

vedere che l'indennità debba essere corrisposta con modalità idonee ad assicurare la previa verifica, da parte del presidente del tribunale per i giudici onorari di pace e da parte del procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari, del raggiungimento degli obiettivi stabiliti». Viene quindi posto in funzione un doppio binario di attribuzione di compensi: uno qualificato e riferito alla funzione in sé e uno per così dire variabile per il quale si parla di criteri di efficienza e di capacità anche se – ed è bene precisarlo e questa è l'ultima osservazione che faccio – non viene indicato un criterio meramente quantitativo, una sorta di cottimo, per così dire, per premiare l'efficienza della funzione. Se mi permettete una osservazione, io vengo da esperienze imprenditoriali precedenti a quella attuale e dunque non intendo rifiutare la qualità e l'utilità di un criterio di produttività anche nell'amministrazione della giustizia, ma sottolineo che la delicatezza del tema, la qualità del lavoro svolto e l'importanza della funzione svolta nella giurisdizione non permettono di utilizzare un criterio legato solo al numero di sentenze o al numero di provvedimenti, a prescindere dalla qualità e dalla complicazione del caso oltre che dalla necessaria dottrina che deve essere adottata. In pratica non si può prescindere da un criterio qualitativo oltre che quantitativo per premiare la capacità di funzione.

Queste sono le mie osservazioni. Al di là di qualche critica, che non rievoco ma che può essere condivisa da parte di chi è intervenuto contestando qua e là alcuni punti della norma, nel complesso e rispetto alla situazione preesistente di confusione e di sovrapposizione di ruoli, di incarichi e di contraddizioni in termini normativi, il provvedimento è senz'altro auspicabile e lo voteremo con convinzione. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*).

BUCCARELLA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, anticipo subito che il Gruppo del Movimento 5 Stelle voterà contro questo disegno di legge. Sarà un no nel merito, dettato dalla circostanza che questo disegno di legge delega non risponde alle istanze che dal mondo della magistratura onoraria si levano ormai da decenni. Certo, è una disciplina che finalmente detta regole che mancavano da anni e che dà un orizzonte temporale e una sistemazione più o meno organica alla materia – ed quello che ci si aspettava – però le regole proposte in questo disegno di legge non ci convincono a tal punto da votare a favore. Nonostante il nostro voto negativo di oggi, ovviamente, qualora nel successivo passaggio parlamentare alla Camera dei deputati almeno alcuni punti che noi riteniamo rilevanti venissero modificati, il Movimento 5 Stelle sarebbe ben lieto di poter dare anche il proprio voto favorevole, però a condizione che si risolvano alcune questioni.

Intanto notiamo che, a testo vigente, così come licenziato dopo la fase emendativa, è previsto un aumento della dotazione organica ma un dimezzamento del lavoro. C'è una sostanziale riduzione dei compensi, dovuta all'impiego intensivo dei tirocinanti nell'ufficio per il processo, che imporrà a tutti i magistrati onorari di cercare un'attività di lavoro complementare. Dalla scelta operata prima, tra tempo pieno e semipieno, si passerà verosimilmente per legge all'impiego semipieno di tutti i magistrati onorari. Quindi, quale vantaggio ci potrà essere per la giustizia se il magistrato dovrà dividersi su più fronti, dove da un lato c'è il lavoro che dovrà dare il sostentamento per la vita e, dall'altro, c'è la prospettiva lavorativa di un incarico onorario con una data di scadenza?

Questa previsione comporterà una dispersione delle professionalità dei magistrati più esperti prima ancora che essi decadano per fine mandato, perché si imporrà loro di cercare altre fonti di reddito, condizionando in modo negativo l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e generando con ogni evidenza anche una problematica conflittuale nello svolgere una professione così delicata come la funzione giurisdizionale insieme alla libera professione o ad altri rapporti di lavoro dipendente. A tal proposito avevamo proposto un emendamento, consapevoli che la sua portata era molto incisiva e avrebbe meritato un maggior tempo di riflessione e di dibattito tra i Gruppi parlamentari, ma non c'è stata la possibilità. Quell'emendamento, qualora fosse stato approvato (ma non dubito che sarà riproposto dai nostri colleghi alla Camera), prevedeva un orizzonte realistico e ragionevole per quel magistrato onorario che, con sei anni di anzianità, facoltativamente avrebbe optato per un regime di incompatibilità con altre professioni. Infatti, il problema tipico – diciamo così – è quello di chi fa il magistrato onorario ed è anche avvocato ed è autorizzato a esercitare la libera professione al di fuori del distretto in cui svolge funzioni giurisdizionali. Questo non comporta un conflitto diretto, ma è pur sempre una distorsione del principio, al quale dovremmo attenerci, del magistrato terzo, libero e indipendente.

Se avessimo potuto dare la facoltà di optare per un regime di incompatibilità, accompagnando «su richiesta», fino al settantesimo anno di età, questi magistrati che avrebbero voluto dedicare tutte le proprie energie a questo incarico in alcune situazioni conflittuali di interesse, avremmo fatto un lavoro ottimo, garantendo al contempo a queste persone anche un trattamento economico. Non si tratta tanto di una questione economica; infatti, quello che notoriamente è il *vulnus* e la difficoltà nella loro situazione è di trovarsi privi di tutte le tutele che sono tipiche del lavoratore dipendente, essendo soggetti innanzitutto ad una precarizzazione temporale e poi all'assenza di tutte le forme di assistenza di tipo sanitario e infortunistico nell'esercizio del proprio lavoro. Non esistono, inoltre, ferie o permessi. Peraltro, visto che tra poche ore festeggeremo il settantesimo anniversario dell'attribuzione del diritto di voto alle donne in Italia e l'altro ieri abbiamo festeggiato l'8 marzo, il pensiero va anche a quei magistrati onorari donne, che sono tanti (*Applausi del senatore Castaldi*). Ci hanno anche scritto – credo nelle nostre caselle di posta elettronica –

che si vedono costrette, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, che dura almeno cinque mesi, a sopravvivere senza alcun tipo di retribuzione. Festeggiare allora le donne e preoccuparsi della famiglia significa anche pensare a questi casi concreti. Almeno per quel settore lavorativo, il Parlamento dovrebbe intervenire concretamente per dare un sostegno alle donne e alla maternità (visto che molti sembrano tenerci tanto). Quell'emendamento avrebbe quindi accompagnato questi magistrati in maniera – riteniamo – sostenibile, ma sarebbe stato anche possibile modificarlo. Avevamo anche cercato una sua riformulazione in ordine del giorno e magari questo è un lavoro che si potrà fare alla Camera, per garantire continuità contributiva almeno per coloro che opterebbero per un regime di incompatibilità. Queste persone direbbero: «Faccio il magistrato onorario, faccio solo questo e non faccio altro; cerco anche di farlo bene e sono sottoposto a tutti i giudizi di qualità, ma che mi siano garantite almeno quelle condizioni minime, come, ad esempio, la continuità contributiva»; noi l'avevamo proposta, mantenendola evidentemente a carico dello Stato per quanto riguarda i fondi previdenziali dei rispettivi ordini di appartenenza, oppure a carico dell'INPS nel caso di rapporto dipendente pubblico.

Peraltro, sul punto soccorre anche una curiosità. Mi riferisco ad un articolo risalente al 2012, quindi alla scorsa legislatura, quando ancora noi non c'eravamo, in base al quale il programma del Partito Democratico esposto dall'attuale Ministro della giustizia, che all'epoca era il responsabile del settore giustizia del Partito Democratico, in un incontro di Magistratura democratica, relativamente alla magistratura onoraria sembrava concordare almeno in parte con queste ipotesi di stabilizzazione (che poi stabilizzazione non è). Si faceva infatti espresso riferimento ad una disciplina transitoria che avrebbe dovuto garantire la conferma dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore della legge per mandati ulteriori quadriennali fino al compimento del settantesimo anno di età. Vale a dire che il Partito Democratico oggi esprime una posizione politica esattamente opposta a quanto sosteneva meno di quattro anni fa – per il tramite della autorevolissima persona dell'attuale Ministro della giustizia, all'epoca responsabile del settore giustizia del Partito Democratico – e differente da quella che noi sosteniamo.

Si prevede poi che i magistrati onorari debbano adottare provvedimenti in conformità alle direttive del magistrato professionale. Anche in questo caso, si tratta di un pericoloso principio che, al di là di una ragionevole attività di coordinamento interpretativo, giurisprudenziale o di prassi giurisprudenziale in ambito distrettuale o di tribunale, implica il rischio di una sottoposizione del magistrato onorario alle direttive del magistrato professionale o togato, con tutti i rischi che questo comporterebbe, magari anche, come è stato paventato poc'anzi da un collega, di un probabile contenzioso, che un domani potrebbe essere sollevato da parte dei magistrati onorari. Costoro potrebbero infatti sostenere che il rapporto che loro prestavano, al di là della formale onorarietà della funzione, si indiriz-

zava secondo le direttive di un superiore e questo potrebbe dare sostanza ad una richiesta di stabilizzazione vera e propria a carico dello Stato.

Infine, ho apprezzato molto la sottolineatura, fatta da un collega che mi ha preceduto, relativamente alla differenza retributiva rispetto ai provvedimenti di rinvio a giudizio o di archiviazione, laddove sarebbe economicamente più conveniente per il magistrato onorario disporre il rinvio a giudizio piuttosto che un provvedimento di archiviazione o comunque assolutorio. Questo non tranquillizza il cittadino, che dovrebbe avere il diritto di approcciarsi alla giustizia sapendo di trovarsi dinanzi un giudice che, togato od onorario, è nella condizione di essere veramente libero, indipendente e terzo, senza i condizionamenti impliciti che potrebbe avere sapendo che la propria retribuzione dipende dal giudizio che esprime (soprattutto se riguarda il merito in materia penale, quindi il proseguimento o la chiusura di un giudizio penale). Personalmente, in tal caso mi sentirei meno garantito.

Infine c'è il problema delle deleghe che questo Governo, come abbiamo visto, ha la brutta abitudine di scrivere in modo talmente generico che sono quasi deleghe in bianco. Come al solito, i principi e criteri direttivi in molti casi non sono specificati.

Per tutte le osservazioni che ho cercato di sintetizzare, il Movimento 5 Stelle esprimerà voto contrario al disegno di legge in esame, lasciando comunque una porta aperta – lo ribadisco – per il prosieguo del lavoro parlamentare, qualora nell'altro ramo del Parlamento si riesca a porre soluzione ad alcuni dei problemi che abbiamo evidenziato, confidando che in quella sede si possa addivenire ad un testo migliore, su cui magari esprimere voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, senza gioia, anzi, con grande rammarico il Gruppo di Forza Italia voterà contro questo provvedimento, ancorché il nostro Gruppo sia stato quello che sin dal 2011 ha proposto una seria modifica dell'ordinamento dei giudici onorari.

Perché voteremo contro? Perché questo provvedimento, ancorché abbia ricevuto, grazie anche alla nostra insistenza, alcune significative modifiche, in particolare sui quattro quadrienni di permanenza in servizio per quelli che oggi sono in servizio, risente, per alcuni aspetti, di una idea sbagliata. Tale idea vuole i giudici onorari come non legittimati a esercitare la giurisdizione. Un'idea che traspare dal tessuto di questa legge delega, che dimostra, a più riprese e in più punti, la mancanza di fiducia e di apprezzamento del lavoro svolto dai giudici onorari, e ciò in contrasto con la nostra Costituzione.

La Costituzione italiana, al comma 2 dell'articolo 106, espressamente dice: «La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina,

anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli». Quale concetto, quindi, esprime la Costituzione? Noi abbiamo scelto, con la Costituzione, il modello del giudice incasellato con il concorso in un sistema burocratico. Il magistrato vince il concorso e fa il giudice. In altri sistemi, invece, il giudice ripete la propria legittimazione ad esercitare la giurisdizione dall'elezione popolare. Il giudice selezionato per concorso ripete la propria legittimazione dalla professionalità e dall'aggiornamento continuo rispetto al momento iniziale del concorso. Aver previsto per i giudici onorari la possibilità della elezione vuol dire quindi che il giudice onorario aveva una tale legittimazione da essere previsto come giudice singolo, con la sostituzione delle funzioni del giudice di carriera che svolge quelle funzioni da solo. Invece, noi ci siamo ritrovati una legge delega di completa sfiducia, con l'introduzione di un primo quadriennio (che poi, finalmente, grazie al relatore, è stato ridotto a biennio) che contraddice la Carta costituzionale. Nel momento in cui si inserisce il magistrato onorario nell'ufficio per il processo, alle dipendenze del sostituto o del giudice, non si rispetta la Carta costituzionale. A quel giudice vanno attribuite funzioni proprie.

Che questo sia un ulteriore errore lo dimostra il fatto che avete ricopiato la condizione da me indicata, che legittimava l'attribuzione di procedimenti singoli ai giudici onorari. Voi avete tradotto quella stessa condizione per legittimare il vostro sistema. Anche qui, non solo non vi è bastato inserire il giudice onorario per i primi due anni in un sistema di controllo, ma nutrite una tale sfiducia nei suoi confronti da aver inserito, all'articolo 2, comma 5, lettera *b*), che, dopo il primo quadriennio il presidente del tribunale può procedere all'applicazione non stabile del giudice onorario di pace quale componente del collegio giudicante civile e penale. Per quale motivo fareste ciò, se non perché volete ulteriormente controllarlo e non dargli funzioni proprie? Del resto, avete già mantenuto, in questi anni, quella norma sbagliata che introduceva i GOT in tribunale esclusivamente quale supplenza del giudice mancante e non con l'attribuzione di una competenza propria.

Rispetto a questa soluzione abbiamo sottolineato alcune incongruenze, mentre abbiamo apprezzato altri aspetti. Ci siamo battuti sin dall'inizio, quando avevate addirittura previsto tre quadrienni e avete voluto confermare la pensione a sessantotto anni, perché volevate fare una distinzione con la magistratura ordinaria. Abbiamo appena votato che l'età è di settant'anni per tutti, quindi per quale ragione fare una norma diversa?

È tutto lasciato in una genericità assoluta. A proposito della determinazione dei compensi, mi sono permesso di dire quantomeno che siano quelli attualmente in vigore. Ma la Commissione bilancio dice che c'è l'apertura verso l'alto, non c'è un limite. Ma verso l'alto non c'è un limite: nella legge che state approvando non solo non c'è un limite, ma addirittura nella normativa sull'invarianza della spesa introducete un criterio con la consapevolezza che quei decreti legislativi potranno non avere la copertura. Quindi sarete costretti a dire che i decreti non entreranno in vigore e il Governo dovrà reperire i fondi per la copertura.

Inoltre, avete sfiducia nei confronti di questi soggetti, che invece avrebbero avuto necessità, proprio per il lavoro che svolgono, di un apprezzamento fondamentale. Vedete, la giurisdizione è unica e mi dispiace che il Capigruppo del PD nella Commissione giustizia, il senatore Lumia, probabilmente non dimostri attenzione, così come non abbiamo attenzione tutti noi, con responsabilità del mio Gruppo e di tutti i Gruppi. Quando si tratta dei diritti dei cittadini vi è disattenzione in quest'Aula, perché di fatto vi rimettete esclusivamente alle decisioni del partito, di coloro che sono succubi a loro volta delle decisioni di un Governo assente, che non ha alcun senso di responsabilità.

Com'è possibile accettare che vi sia una non considerazione della giurisdizione? Sono principi fondamentali che sono al centro della riforma dello Stato e che abbiamo sviluppato insieme al Partito Democratico (allora Partito Comunista). In quelle occasioni abbiamo sempre affermato insieme che non era possibile, per il potere di condizionamento che aveva, un parere dell'Ordine degli avvocati per i magistrati ordinari in occasione della valutazione di professionalità o delle promozioni. Come potete oggi inserire una cosa del genere per quanto riguarda la conferma? Vi rendete conto che questo significa condizionare il giudice onorario alla conferma dell'avvocato famoso, influente nel proprio consiglio dell'ordine, che potrebbe dare indicazioni di non conferma?

Quale utilità avete nel voler introdurre per forza una norma generica sulla previdenza e sull'assistenza quando non avete introdotto nemmeno una norma sulla gravidanza? Com'è possibile che voi diciate che dovremmo fare una previdenza generica con le indennità senza dirci nulla dei giudici onorari e quando fate una costruzione che ci lascia presupporre forse una diminuzione dei compensi?

Manca del tutto l'attenzione; sappiamo tutti che questo provvedimento è uno schifo. Non avete voluto accettare una proroga di un anno, ma avete voluto introdurre con una fiducia la proroga al 14 maggio 2016, sapendo benissimo che questa legge non sarà operativa entro il 2016 e che al massimo sarà approvata la legge ma non ci saranno i decreti legislativi. Cosa dovremmo aspettarci allora? Un ulteriore provvedimento? Quando saranno prorogati, signor relatore e signor rappresentante del Governo? Ci vuol dire quando saremo in grado di poter assicurare e programmare l'impegno di attività della giustizia? Sappiamo tutti quello che danno. Qual è il programma, come organizzarsi? Manca un mese e mezzo. Come possono organizzarsi i giudici onorari, i presidenti di tribunale e i capi degli uffici che devono organizzare il lavoro? Non avete dato nulla, nemmeno per la proroga.

Concludo veramente con dispiacere, per le ragioni che ho già esplicitato. Bastava poco per aggiustare ulteriormente il provvedimento. Alcune cose le abbiamo raggiunte insieme; altre, però denunciano – da un lato – una non considerazione del lavoro svolto dalla magistratura onoraria e – dall'altro – una genericità che lascia perplessi e non ci consente di esprimere una valutazione effettiva di qual è l'intendimento del Governo. Avremmo avuto la necessità di garantire con precisione quanto tempo può

durare l'applicazione all'ufficio per il processo di uno che ha superato il primo biennio e quali sono i termini che bisogna introdurre per il tirocinio. E invece, non c'è nulla.

Per questa ragione, signor Presidente, nonostante gli aspetti positivi, per riaffermare la forte valenza della magistratura onoraria per una corretta amministrazione della giustizia nel nostro Paese, voteremo contro. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni.*)

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo studenti e docenti dell'Istituto comprensivo «Giuseppe Ungaretti» di Teverola, in provincia di Caserta, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi.*)

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1738, 548, 630, 1056, 1202, 1292, e 1798 (ore 11,36)

LUMIA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (*PD*). Signor Presidente, colleghi, siamo di fronte ad un'altra importante riforma che il Senato si appresta a varare, una riforma attesa da tanti e tanti anni. Molti Governi si sono succeduti, ma nessuno è riuscito a proporre una riforma condivisa dal Parlamento. Ricordo a tutti i senatori che, oltre alla legge delega del Governo, erano in campo ben sei disegni di legge da parte dei vari Gruppi parlamentari, compreso naturalmente quello del Partito Democratico.

Ricordo ai colleghi che i giudici onorari attendono da tanti e tanti anni una riforma: 1998 (sono passati ben diciotto anni), 2008 (sono passati ben otto anni), 2009 (sono passati ben sette anni). Ecco perché anche questa riforma qualifica e caratterizza il lavoro della maggioranza, del Governo e debbo dire anche del Senato. Così è stato in Commissione giustizia, dove c'è stata un'ampia condivisione intorno al testo che il relatore ha presentato qui in Aula. Ma poi, siccome in Aula spesso prevalgono ragioni politiche, che sono spesso – ahimè – estranee al merito, ecco la disarticolazione e il voto contrario di Gruppi dell'opposizione.

Collegli, ricordo a tutti che finalmente diamo in esercizio alcune norme previste dalla nostra Costituzione agli articoli 102 e 106. Questa riforma organica finalmente sottopone la magistratura onoraria ad uno statuto unico, applicabile sia ai giudici di pace, sia ai giudici onorari di tribunale (i famosi GOT), sia ai vice procuratori onorari (i cosiddetti VPO). Noi, cari colleghi, ringraziamo la magistratura onoraria, che svolge una funzione importante nel nostro sistema e ha un carico importante. Ma condividiamo, con la parte più avanzata della loro rappresentanza, la necessità

di fare un bel salto di qualità, in grado di dare efficienza al loro ruolo e dignità alla loro funzione, integrandola meglio con la magistratura professionale e responsabilizzandola all'interno di obiettivi di cambiamento e di miglioramento dell'offerta del servizio giustizia.

Naturalmente, colleghi, è stato un lavoro non facile, che il relatore ha dovuto sviluppare cucendo insieme le varie proposte e tenendo conto delle varie esigenze, per arrivare ad una soluzione finale di buon livello.

Abbiamo uno statuto unico applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari. Onorevoli colleghi, sono state inoltre ampliate le funzioni del giudice di pace nel settore sia penale che civile. Si prevede adesso l'inserimento nell'ufficio del giudice di pace anche degli attuali giudici onorari di tribunale, superando la distinzione tra le due figure, che vengono ridenominate giudici onorari di pace. È altresì previsto l'inserimento nella magistratura requirente onoraria, in un'articolazione denominata ufficio dei vice procuratori onorari, all'interno dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Cari colleghi, si è intervenuti anche sulla disciplina dei requisiti per l'accesso alla magistratura onoraria, prevedendo, come specificato dalla Commissione giustizia del Senato, l'assenza di condanne per delitti non colposi o pene detentive per contravvenzione e il non essere mai stati sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza, salvi gli effetti della riabilitazione. Sono state date delle indicazioni sulle modalità di accesso alla magistratura onoraria e previsti titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario a favore di coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario, avvocati, notai e professori universitari in materia giuridica, così come a favore di quei ragazzi, i migliori talenti del nostro Paese, di cui abbiamo discusso nella giornata di ieri e su cui in Commissione si è registrata un'ampia convergenza in ordine alla volontà di riconoscere loro la possibilità di godere di un titolo preferenziale.

Cari colleghi, abbiamo anche stabilito, come convenuto sempre in Commissione giustizia, l'attribuzione alla sezione autonoma del consiglio giudiziario delle competenze ad emettere bando di concorso, istruire e valutare le domande, formulare, all'esito del tirocinio gratuito da svolgersi presso un magistrato professionale affidatario, un giudizio di idoneità e proporre una graduatoria degli idonei per la nomina a magistrati ordinari.

Cari colleghi, come vedete, il lavoro svolto è stato molto prezioso.

Ricordo anche gli emendamenti presentati dal relatore in Assemblea ed approvati, con la previsione che, dopo il primo incarico quadriennale, la funzione di giudice onorario di pace possa essere confermata solo per un altro quadriennio e, quindi, la durata complessiva dell'incarico non possa superare complessivamente gli otto anni. Occorre però fare attenzione, in quanto si prevede che ai magistrati onorari confermati per due quadrienni sia riconosciuto un titolo di preferenza a parità di merito nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato. Mi pare anche questo un lavoro importante che rappresenta una soluzione che qualifica l'attività della magistratura onoraria.

Un altro emendamento presentato dal relatore e approvato dettaglia i principi e i criteri direttivi della delega in materia di indennità dei magistrati onorari. Per la prima volta, inoltre, viene individuato un regime previdenziale e assistenziale naturalmente compatibile con la natura onoraria dell'incarico, per consentire il superamento del vuoto normativo presente nella legislazione attuale.

Abbiamo anche previsto un regime transitorio importante per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, cui viene riconosciuta la possibilità di essere confermati nell'incarico per quattro mandati, ciascuno di durata quadriennale, in modo tale che l'attività di molti di loro – direi la stragrande maggioranza – possa proseguire fino alla cosiddetta pensione.

Ci batteremo ancora perché nella delega che il Governo è chiamato ad esercitare sia meglio qualificata la natura previdenziale dei diritti che, anche per noi, sono importanti e, anzi, costituiscono un punto ancora da migliorare, come spesso è stato detto in Commissione e ribadito dal relatore nella relazione illustrativa dell'importante disegno di legge in esame.

Cari colleghi, è per questi motivi che questo pezzo di riforma dimostra, ancora una volta, che – finalmente – in questa legislatura la riforma della giustizia non è più una chimera, né un campo di scontro tra diverse opzioni intorno a obiettivi *ad personam*. Finalmente ci si mette al posto del cittadino, cui dobbiamo guardare con serietà e rigore, avanzando proposte di riforma e procedendo alla loro attuazione. Questo è quanto avviene stamane e avverrà in relazione ad altri punti di riforma importanti per cambiare e innovare un sistema complesso come quello della nostra giustizia.

Concludo annunciando che il Partito Democratico voterà a favore della riforma in esame. (*Applausi dal Gruppo PD*).

D'ANNA (*AL-A*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

D'ANNA (*AL-A*). Signor Presidente, intervengo in dissenso rispetto alla dichiarazione fatta dal senatore Falanga per tre ordini di ragioni molto semplici.

Parto dal sistema. Se esso si ispira alla liberalità, punta innanzitutto a salvaguardare il bene primo del cittadino, ossia i suoi diritti e la sua stessa libertà. Il fatto che si stia disciplinando la cosiddetta magistratura onoraria non ci deve indurre a pensare che i suoi magistrati siano di serie B, perché gli effetti delle sentenze da essi emesse non sono di rango inferiore. Esse attengono a specifiche casistiche che non hanno particolare rilevanza sotto il profilo delle libertà dei cittadini, ma colpiscono nel vivo interessi e questioni che non possono essere ritenuti di secondo ordine. Ricordo a me stesso che l'istituto del magistrato onorario è stato un pannicello caldo

adottato qualche tempo fa di fronte all'impotenza, alla farraginosità e alle lungaggini che la magistratura cosiddetta ufficiale aveva e tuttora fa registrare rispetto alla velocità dei processi e, quindi, alla certezza del diritto di chi si rivolge al magistrato per le vie – diciamo così – ordinarie.

Noi adesso andiamo a disciplinare un aspetto che riguarda la giustizia in quanto tale, e non una giustizia di serie B. E il senatore Lumia dovrebbe spiegarci come sia possibile immaginare una retribuzione a questo magistrato, per quanto onorario, diversificata rispetto al tipo di sentenza che emette. Se emette una sentenza di archiviazione, mi pare si tratti di una decina di euro. Se, invece, rinvia a giudizio, la remunerazione aumenta. Non è questo un principio di sovvertimento del buonsenso? Non si può raffigurare in questa bizzarria un'istigazione per chi giudica a rinviare a giudizio il giudicato?

In Aula ho visto molti giuristi preoccuparsi di tutta una serie di questioni e il relatore Cucca è stato più volte sollecitato a rispondere, ma io mi domando: non è questa un'ingerenza del legislatore? Non è questo un poco ortodosso indirizzo che il legislatore dà al magistrato che deve giudicare vincolando la sua remunerazione alla tipologia di sentenza che emette? Non è questa un'ulteriore invadenza della legislazione verso determinazioni che il magistrato dovrebbe assumere in piena autonomia e senza altri pregiudizi o interessi?

Credo che stiamo andando, ancora una volta, oltre quelli che dovrebbero essere il ruolo e la funzione dello Stato. Il senatore Lumia ci ha ricordato con grande eleganza che questo fa parte della riforma della giustizia e che prima le riforme si facevano *ad personam*. So bene che il senatore Lumia immagina che le leggi si debbano fare *contra personam* perché, se prima si facevano a favore delle persone, adesso le facciamo contro le persone. Credo che entrambe le impostazioni risentano di un pregiudizio e quando la giustizia si muove per pregiudizi e per passione, non è mai serena ed equanime. Pertanto, mi asterrò.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 1738, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 548, 630, 1056, 1202, 1292 e 1798.

Colleghi, come comunicato ai Gruppi, alle ore 12 sarà ricordato il settantesimo anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne in Italia.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 12.

(La seduta, sospesa alle ore 11,52, è ripresa alle ore 12,03).

Presidenza del vice presidente GASPARRI

Sul 70° anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne

CIRINNÀ (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRINNÀ (*PD*). Signor Presidente, colleghi, era il 10 marzo del 1946, settant'anni fa, il giorno del primo voto delle donne italiane.

Per decidere se riconoscere o no il voto alle donne, la strada è stata molto lunga, sono stati fatti tanti atti e tanti approfondimenti. Pensate, fu fatta perfino una sorta di sondaggio all'inizio del Novecento, una ricerca svolta tra il 1903 e il 1905, una indagine conoscitiva che si avvalese di molte testimonianze di personaggi molto importanti dell'epoca. Per capire quale fosse a quel tempo, nell'Italia dei primi del Novecento, l'idea su questo tema vi citerò due di quelle testimonianze.

La prima è quella della docente, professoressa universitaria dell'università di Pavia, Rina Monti. Alla prima domanda («Si deve riconoscere il diritto di voto (...) alle donne?»), lei rispose che, in generale, sì, si può fare, «perché ogni diritto deve essere conquistato da chi ne sente la mancanza. Nessuna concessione è proficua a chi non ne conosca il valore». Alla seconda domanda (estenderebbe il voto alle donne oggi,) la professoressa Rina Monti rispose no (parliamo del 1905), argomentando: «perché il voto alle donne oggi in Italia segnerebbe l'avvento di una reazione politica, amministrativa e intellettuale, quale non si è mai vista». E prosegue: «Sarebbe come mettere a repentaglio la libertà della scienza. Le donne in Italia, certo per colpa dei maschi, sono ancora troppo ignare della vita pubblica, troppo lontane da ogni educazione positiva, e perciò schiave del pregiudizio religioso, che le rende docili strumenti dei preti, depositarie di tutte le idee antiquate, di tutti gli errori secolari, di tutto il misoneismo antiscientifico. Prima di dare il voto alle donne è necessario rendere viva e moderna la loro educazione, distruggere i loro pregiudizi atavici, dare loro una personalità indipendente. È tutto un lungo lavoro che resta da fare». Era il 1905.

Ma nello stesso sondaggio e nella stessa indagine conoscitiva venne ascoltata la professoressa Maria Montessori, che tutti noi ancora oggi ricordiamo. E lei, invece, rispose fermamente di sì: bisogna dare il voto alle donne subito, oggi, «perché c'è il suffragio universale: se è universale, come escludere più di mezza umanità? Attualmente in Italia c'è tanto numero di lavoratrici fra operaie, maestre, impiegate nelle pubbliche amministrazioni, anch'esse portano un serio contributo al lavoro sociale:

mentre non hanno i diritti dell'uomo e i suoi compensi al proprio lavoro. Per raggiungere l'opera di giustizia sul lavoro della donna è necessaria la solidarietà e la difesa parlamentare». Attenti, colleghi, era il 1905 e la Montessori diceva: «Ora non si troveranno deputati che per la solidarietà e la difesa della donna dedichino la loro esistenza di uomini politici – come sarebbe necessario – se le donne non potranno dare il loro voto, cioè farli eleggere deputati».

Ecco, era il 1905 e da quell'indagine conoscitiva si arrivò al 1946. Quelle del 10 marzo 1946 erano le elezioni amministrative, le prime elezioni amministrative dopo il fascismo, che rinnovavano 436 Comuni. Tutte le italiane che avevano compiuto ventuno anni votarono per la prima volta. Erano le prime elezioni libere dal fascismo e quello stesso giorno fu molto importante, perché alle donne italiane venne riconosciuto, con un decreto, anche il diritto all'elettorato passivo.

Proprio con quelle elezioni, un grande numero di donne – pensate, solo ventuno, ma per quell'epoca tantissime su oltre 500 seggi – vennero elette alla Costituente; un gruppo di donne a cui va il mio e il nostro pensiero; donne che hanno fatto la storia dell'Italia e della nostra democrazia.

Il 2 giugno dello stesso anno le donne furono chiamate anche al voto referendario per scegliere tra la monarchia e la Repubblica. E, a proposito del 2 giugno, ho trovato una bellissima testimonianza, richiamata dalla presidente Fedeli qualche giorno fa, di una giornalista, Anna Garofalo, che così racconta quel giorno: «Abbiamo tutti nel petto un vuoto da giorni d'esame, ripassiamo mentalmente la lezione: quel simbolo, quel segno, una crocetta accanto a quel nome. Stringiamo le schede come biglietti d'amore. Si vedono molti sgabelli pieghevoli infilati al braccio di donne timorose di stancarsi nelle lunghe file davanti ai seggi. E molte tasche gonfie per il pacchetto della colazione. Le conversazioni che nascono tra uomo e donna hanno un tono diverso, alla pari». Ecco, questo accadeva in quegli anni in cui le donne si apprestavano ad ottenere il loro primo diritto di voto.

Oggi noi abbiamo, prepotente, ancora una questione da affrontare che è quella della rappresentanza di genere, che si è spostata sull'avanzamento della democrazia paritaria. In questo Senato, grazie al lavoro di tutte noi, abbiamo, negli ultimi mesi, ottenuto risultati importanti. Penso alla modifica delle regole per le elezioni dei membri del Parlamento europeo. Penso alla nuova legge elettorale che prevede la doppia preferenza di genere, che già abbiamo testato e sperimentato in alcuni Comuni, e alla norma antidiscriminatoria che vieta di superare il 60 per cento di candidati dello stesso sesso tra i capilista.

La vera conquista per la quale dobbiamo ancora tutte lavorare è proprio questa: ottenere la rappresentanza paritaria delle donne in quei luoghi dove si svolgono i processi decisionali. Anche da questo dipenderà la qualità futura della nostra democrazia. A tale proposito, però, è necessario un grande sforzo educativo e culturale. È bene che nelle nostre scuole sia fatto un grande lavoro di studio e di approfondimento sul contributo delle donne in tutto il percorso repubblicano, e non solo per ossequiare l'arti-

colo 51 della Costituzione. Riflettiamo insieme, colleghe, noi per prime, su quanto sia scontato per le nostre figlie e nipoti il diritto di rappresentanza di genere. Le nostre ragazze vanno a votare, o peggio scelgono di non andare a votare, considerando questo un diritto acquisito, un diritto scontato, un diritto dovuto. Per loro la memoria è ancora troppo corta, soprattutto – penso – per causa nostra. Ecco, è in questo grave rischio di irrilevanza che io vedo ancora grossi vuoti culturali.

Abbiamo ancora da raggiungere molti obiettivi e moltissimi ne raggiungeremo a breve. Penso alla piena attuazione della Convenzione di Istanbul, uno dei primi atti votati in questo Senato, appena ci siamo insediati, che ha l'obiettivo di stroncare l'orribile piaga della violenza contro le donne. Ricordo che c'è ancora molta strada da fare, soprattutto in termini educativi. Dobbiamo rendere la maternità davvero una libera scelta, lottando contro le dimissioni in bianco e dando concretezza all'estensione dei congedi di maternità e paternità. Tutte insieme dobbiamo ancora fermare le penalizzazioni esistenti sui luoghi di lavoro – pensate alle discriminazioni retributive – e infine ottemperare pienamente a quegli obblighi costituzionali previsti dagli articoli 3 e 51, per ottenere un maggiore equilibrio tra uomini e donne nelle Assemblee elettive.

Vi ricordo che, nella civile Italia e nella moderna lotta per la rappresentanza paritaria, esistono ancora Regioni con una sola eletta e una Regione, la Basilicata, con un Consiglio regionale di soli uomini. (*Applausi dai Gruppi PD e Misto. Congratulazioni*).

PELINO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELINO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, oggi ricorre il settantesimo anniversario del voto alle donne che, nel periodo del fascismo, fu inopportuno impedito. In quel periodo di limitazioni di libertà le donne venivano considerate il pilastro del nucleo familiare, ma nulla di più. Nel 1946, finalmente, tornata la democrazia, le donne poterono diventare protagoniste della società, dando il loro contributo alla costruzione di un nuovo percorso democratico, anche attraverso il voto.

Alta è oggi l'attenzione sul ruolo delle donne, che ancora purtroppo scontano alcuni pregiudizi e un *gap* in determinati ruoli, ma anche disparità rispetto agli uomini nelle retribuzioni e nei livelli delle pensioni. Ma questo divario in Italia si va colmando e le donne acquistano, sempre più, nuovi ruoli da protagoniste nella scuola e nel lavoro.

Siamo storicamente a un livello più avanzato nella funzione della donna nella società. Oggi le donne siedono in Parlamento, nelle istituzioni più autorevoli e nei consigli di amministrazione delle società che fanno crescere il nostro Paese.

Il nostro pensiero, in questi giorni, va certamente alle donne di quei territori del mondo che, in nome di interpretazioni delle leggi islamiche

date dagli uomini, subiscono brutali limitazioni, e non solo al diritto di voto, ma anche alla loro stessa libertà.

Ma non dimentichiamoci nemmeno che, mentre noi stiamo parlando, in qualche parte d'Italia o del mondo, una donna sta subendo una violenza. Così come non scordiamo l'aberrante fenomeno del femminicidio quasi come fatto quotidiano.

Dobbiamo dare dignità alla donna, aiutarla a stare a testa alta, in ogni ambito e in ogni ruolo che ricopre.

Il nostro lavoro di legislatori è chiudere definitivamente ogni divario tra uomo e donna in Italia e operare affinché nei consessi internazionali prevalga la determinazione a restituire libertà alle donne, in ogni parte del mondo.

Il nostro obiettivo guarda a quelle grandi democrazie occidentali dove il ruolo della donna che contrassegna i livelli apicali della società e persegue il progresso in campo economico e scientifico.

E in questo senso il nostro ringraziamento va a tutte quelle donne italiane che, nei consessi internazionali ricoprono, ruoli di stimolo all'innovazione e alla crescita del benessere nel pianeta.

Ma non ci dimentichiamo che ogni obiettivo legittimo di carriera può e deve essere coniugato con il ruolo principale di ogni donna, quello di essere madre, al centro della famiglia, ma con più diritti e più aspettative rispetto al passato.

Mi auguro, quindi, che la società contemporanea evolva sempre più nella direzione di garantire alle donne maggiore presenza attiva e più diritti. (*Applausi dei Gruppi PD e FI-PdL XVII. Congratulazioni.*)

ANITORI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANITORI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, onorevoli senatori, c'è un giorno della storia sempre poco rimarcato: un giorno di settant'anni fa, in cui le donne italiane per la prima volta abbandonarono per qualche ora il focolare domestico e si misero in fila davanti ai seggi in una Nazione ancora semidistrutta dalla guerra. Quel giorno non fu, come in tanti credono, il 2 giugno 1946, quando si votò per scegliere tra monarchia e Repubblica ed eleggere l'Assemblea costituente. Quasi tre mesi prima, il 10 marzo di quello stesso anno, si tenne infatti la prima tornata di elezioni amministrative che avrebbero portato ai primi sindaci eletti dopo il Ventennio. E a votare sarebbero stati i cittadini di entrambi i sessi: una conquista arrivata dopo anni di battaglie e molto più tardi rispetto ad altre donne europee e statunitensi. Le donne e il diritto di voto: è un fatto che sembra scontato, ma fino alla metà del secolo scorso non lo era affatto. Scorrendo la classifica mondiale dei Paesi che per primi hanno approvato il suffragio femminile, in testa c'è la Nuova Zelanda nel 1893, seguita dall'Australia e dai Paesi scandinavi ai primi del Novecento, poi dalla Russia, con la Rivoluzione d'ottobre, la Gran Bretagna e la Germania dopo la

Prima guerra mondiale e gli Stati Uniti nel 1920. L'Italia approva il suffragio femminile solo alla fine dell'ultima guerra, solo dopo un percorso lungo e difficoltoso, iniziato nel lontano 1877, quando Anna Maria Mozioni, considerata la pioniera del nostro femminismo, presenta al Parlamento la prima petizione a favore del voto femminile. Da allora ci sono voluti altri settant'anni prima che le donne italiane potessero cominciare ad esprimere la propria opinione politica attraverso il voto.

L'affluenza delle donne ai seggi elettorali fu altissima e la partecipazione emotiva intensa. In quelle prime domeniche di democrazia, dopo anni di dittatura e guerra, oltre l'89 per cento delle donne aventi diritto si recò alle urne, mentre nei diversi consigli comunali furono elette 2.000 candidate. Le votazioni si svolsero in cinque tornate primaverili con l'elezione di quasi 6.000 amministrazioni e il coinvolgimento del 71 per cento della popolazione italiana.

Si votò dal 10 marzo, ogni domenica, fino al 7 aprile, mentre altri 1.400 comuni furono rinnovati in autunno, con altre otto tornate tra ottobre e novembre.

Una prima presenza femminile si ebbe nella Consulta nazionale. L'assemblea non elettiva, composta dai esponenti dei partiti del Comitato di liberazione nazionale, funse da Parlamento tra il 1945 e il 2 giugno 1946 e vide la nomina di 13 donne su 460 membri.

I partiti stessi, almeno quelli che erano emersi più forti dalla Guerra di liberazione, avevano ormai intuito che era arrivata l'ora del voto. La Democrazia Cristiana e il Partito Comunista italiano erano consapevoli che si stava per costruire un nuovo sistema di democrazia di massa e sarebbe stato anacronistico edificarlo senza le donne.

Sulla questione del voto, fondamentali furono poi le parole di papa Pio XII che diede in un certo senso la sua benedizione, dopo che per lungo tempo la Chiesa di Roma aveva visto con terrore la possibilità che le donne andassero a votare.

La conquista del diritto di voto è stata sentita dalla donna come il primo fondamentale passo per il suo processo di emancipazione, che è riconoscimento di pari diritti con l'uomo e insieme della sua identità.

Il diritto di voto non è stato sentito solo come il diritto di scegliere i propri rappresentanti politici e di potere essere elette, ma come l'abbattimento di una serie di norme che vedevano la donna subalterna all'uomo, a partire dalla mancanza di autonomia economica.

Il diritto al voto ha quindi aperto la strada alla conquista di una società più democratica. Nell'ambito sociale, inoltre, vanno sottolineati molti cambiamenti che hanno riguardato le donne e la loro partecipazione al mercato del lavoro, alla vita familiare e ai gradi di istruzione.

È la stessa Corte costituzionale, nel 1960, a dichiarare illegittima la norma che escludeva le donne da una vasta categoria di uffici pubblici.

Negli anni successivi, il legislatore con una serie di provvedimenti e di leggi ha consentito una sempre maggiore parità sostanziale, migliorando notevolmente la situazione in molti settori strategici per il nostro Paese, come quelli sociale, lavorativo ed educativo.

Tuttavia, alcuni dati ufficiali della presenza femminile nelle istituzioni mettono in luce che c'è ancora molta strada da percorrere. Purtroppo, ancora oggi, secondo dati ISTAT del 2013, tra gli amministratori comunali in carica, il 78,7 per cento sono uomini e solo il 21,3 donne; solo l'11,7 per cento sono sindaci donne e nell'attuale Parlamento italiano, tra l'altro con la maggior presenza femminile nella storia repubblicana, le donne costituiscono solo il 30 per cento. Molta strada rimane ancora da fare.

Anche l'OCSE, con uno studio pubblicato proprio in occasione della giornata delle donne, ha ricordato come la riduzione della partecipazione femminile alla forza lavoro e alla produttività totale, che deriva dal mancato completamento della parità di genere nella società e nel mondo del lavoro, abbia un impatto sostanziale sull'economia globale, con un costo in termini diretti di circa 12.000 miliardi di dollari, pari al 16 per cento del prodotto interno lordo mondiale. L'organismo internazionale esorta quindi le singole nazioni ad eliminare la discriminazione verso le donne e a promuovere le pari opportunità, definendole sia scelte economicamente intelligenti, sia leve importanti per una crescita sostenibile ed inclusiva.

Esiste, quindi, ancora uno scarto tra la parità formale, pronunciata e celebrata in ogni occasione, e la parità sostanziale tra uomini e donne, quest'ultima molto più difficile da realizzare. Ed è in questo senso che ancora bisogna lavorare: devono lavorare le istituzioni, si deve impegnare la politica, deve agire anche la società civile. Il settore privato deve sostenere il pubblico nell'erogazione dei servizi. Bisogna diffondere una cultura della parità in tutti i livelli della società e bisogna spiegare alle bambine di quali conquiste oggi possono beneficiare. E devono essere anche e soprattutto le donne a fare questo, esattamente come devono continuare nell'impegno per la propria affermazione e realizzazione, senza quote e senza riserve, per il riconoscimento del loro corretto ruolo nella società, con dignità e coraggio.

Per concludere, vorrei citare le ultime conquiste che la sensibilità di questo Parlamento ha ottenuto in tema di parità di genere nella rappresentanza politica. In particolare, con la riforma costituzionale sono state inserite nella Carta alcune disposizioni in tema di parità di genere nella composizione delle nuove Camere, così come nella composizione dei Consigli regionali. E, ancora, ricordo la nuova legge elettorale per la Camera dei deputati con le norme in favore della rappresentanza di genere, sia nella successione alternata nelle liste, sia nel numero dei capilista. Conquiste graduali, ma significative, per garantire alla donna la sua naturale centralità nella vita sociale, politica ed economica di questo Paese. (*Applausi dal Gruppo PD*).

FATTORI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI (*M5S*). Signor Presidente, gentili colleghi e gentili colleghe, è bello celebrare le donne ma, nel momento in cui le si celebra, si è ancora lontani dalla parità.

Quindi, mi mette molta tristezza, anche oggi, dover celebrare il voto della donna quando siamo ormai oltre, quando non si parla più di genere ma di sfumature di genere nella legge sulle unioni civili (che, purtroppo, ha avuto l'esito che abbiamo visto).

Non voglio fare un riassunto di tutte le conquiste per le donne, già fatto dalle mie colleghe. Il diritto di voto mi sembra il minimo. In questi settant'anni, però, oltre al diritto di voto si è fatto molto poco perché, come emerge da una relazione dell'organizzazione non governativa Oxfam Italia, quello che la storia non ci insegna riguardo al diritto delle donne è il vero costo della disuguaglianza e dell'austerità in Europa.

È facile infatti parlare di quote rosa, di quante donne siedono in Parlamento, di quante sono presenti nelle istituzioni e di quante lavorano, ma pochi si soffermano a vedere cosa sia la vita delle donne nella società.

La vita delle donne nella società, purtroppo, è quella di sostituire uno Stato sociale che non esiste più. Al di là di quanto dicono poi le celebrazioni di questo Parlamento, dove siamo molto tutelate e privilegiate (sia uomini che donne), la vita delle donne nelle città è molto diversa.

È diversa perché negli anni avete smantellato lo Stato sociale, scientificamente e molto accuratamente. Avete ridimensionato la scuola pubblica. Io non so quanti di voi abbiano bambini che vanno a scuola e quindi sappiano quanto sia difficile sostenere una vita sociale e impegnata quando si hanno dei figli nella scuola pubblica, che non fornisce alcun sostegno; quando si hanno dei genitori anziani, per i quali non c'è assistenza; quando non c'è una sanità che ti sorregge; quando hai delle amiche che subiscono violenza e ti dicono che non sanno dove andare, perché nessuno le aiuta, perché non esistono più i consultori e non esiste più assistenza. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Questa è la vera libertà delle donne. Possiamo anche farle votare, ma non ne hanno neanche più voglia, perché nessuno le aiuta. Inutile invocare le quote rose e la riforma costituzionale per le donne. La riforma costituzionale è per dare ancora più potere a chi lo detiene e ha delegato le donne all'ultimo posto. Vi dovrete vergognare a invocare la riforma costituzionale per la tutela delle donne! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Un punto importante è questo. Come si possono tutelare le donne quando si sostengono le politiche di austerità in Europa? Io voglio parlarvi di tale questione, perché è facile dire che si prevedono le quote rosa quando poi andiamo in Europa e non battiamo i pugni sul tavolo per dare sostegno alle famiglie in difficoltà. Anche perché è nelle famiglie che lavorano le donne.

Il rapporto Oxfam Italia, «Il vero costo della disuguaglianza e dell'austerità in Europa», pubblicato nel settembre 2013, dice che, nel solo 2011, 120 milioni di persone nell'Unione europea hanno dovuto affrontare

la prospettiva di vivere in povertà. Oxfam calcola che questo numero potrebbe crescere di almeno 15 milioni, come risultato delle prolungate misure di austerità. Tra i nuovi poveri si sa già che le donne saranno quelle maggiormente colpite.

Nella stessa relazione emergono situazioni allarmanti. A partire dal 2010 la spesa sanitaria in Europa è diminuita per la prima volta da decenni. In Irlanda e Grecia i tagli alla spesa hanno superato il 6 per cento, invertendo un decennio di crescita con impatti negativi sulla salute pubblica.

Nel *dossier* della Caritas italiana «Gioventù ferita», pubblicato nel gennaio 2015, si legge che in Grecia, per l'impossibilità di garantire un futuro ai propri ai figli, gli abbandoni dei bambini sono aumentati del 336 per cento negli ultimi cinque anni. Preoccupanti sono i dati della mortalità infantile.

Questi sono i dati del vostro Governo. In Italia una donna su quattro rinuncia a prendersi cura di sé per dedicare i soldi alle spese per la famiglia. È questo il vostro amore per le donne. È quanto emerge dal volume «La salute delle donne: analisi e strategie di intervento», curato dall'Osservatorio nazionale sulla salute delle donne. Si tratta di una situazione non solo italiana: un quinto delle donne europee sviluppa un tumore prima dei settantacinque anni e quasi un terzo potrebbe essere individuato con la prevenzione e la riduzione dei fattori di rischio.

Non voglio prolungarmi in queste celebrazioni, che non amo. Vorrei da questo Parlamento un'azione concreta nei confronti non delle quote rosa, non dei numeri, non delle donne messe lì tanto per fare numero, perché poi quando c'è un padre padrone, una madre padrona, un essere padrone è buon gioco ammettere le donne nelle posizioni di potere come delle controfigure. Vorrei ricordarvi che, al di là di tutti i vostri buoni propositi sulle quote rosa, in queste amministrative su quaranta candidati sindaci di tutti i partiti solo otto sono donne, e quattro di queste donne sono del Movimento 5 Stelle. (*Applausi dal Gruppo M5S*), che ha il cento per cento delle presenze femminili nelle liste delle maggiori città.

Nel Movimento 5 Stelle, quando si lascia libertà ai cittadini, quando nessuno deve rimanere indietro e quando si hanno le mani libere per scegliere, non c'è bisogno di distinguere tra uomini e donne, perché saranno elette le persone che più rappresentano i cittadini, uomini o donne che siano. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

REPETTI (*AL-A*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REPETTI (*AL-A*). Signor Presidente, poche parole per ricordare, a settant'anni dal voto delle donne in Italia, tutte quelle donne coraggiose che cambiarono la storia, o meglio diedero inizio a un cammino di cam-

biamento in tema di giustizia e di diritti civili. In questi giorni, grazie anche a un famoso film, si parla della cosiddetta lotta delle suffragette, un termine che voglio ricordare essere spregiativo col significato: «ma dove vogliono andare queste?». Dico ciò perché sono parole ricorrenti tutt'oggi, di fronte ad ogni legittima ambizione delle donne.

Dicevo, la lotta delle suffragette non fu solo una testimonianza culturale e intellettuale, ma una dura battaglia politica, che giunse anche a forti atti dimostrativi. Questo significa che la conquista dei diritti non fu facile nemmeno in un Paese come la Gran Bretagna, dove il pieno diritto di voto per le donne arrivò nel 1928, e in Italia solo circa vent'anni dopo.

Ma il cammino per la parità dei diritti è stato tortuoso e difficile, e lo è tuttora, perché i cambiamenti culturali non seguono mai il passo dei cambiamenti legislativi. Non basta una legge, pur assolutamente fondamentale, per cambiare la mentalità e la cultura di un Paese. Non sono bastati settant'anni perché le donne raggiungessero davvero una piena parità dei diritti. C'è ancora molto maschilismo nella nostra cultura, nel nostro Paese; lo si respira – ahimè – anche in quest'Aula, anche adesso, ogni giorno, anche se in un modo più subdolo e dunque, a parere mio, ancora più vigliacco. E al maschilismo purtroppo a volte si aggiunge anche – lo dobbiamo ammettere, noi donne – un'autoghettizzazione nostra, che spesso oscilla tra un femminismo ideologico e una sudditanza nei confronti della cultura dominante maschile.

Noi donne dobbiamo liberarci dell'una e dell'altra posizione confidando più in noi stesse, non in quanto donne, ma in quanto persone, esseri umani. Il raggiungimento pieno della parità dei diritti è legato soprattutto al problema dell'educazione nelle famiglie e nelle scuole, e purtroppo su questo il nostro Paese mostra ancora molte lacune. Perché il punto vero – lasciatemi dire – è questo: i temi che riguardano i diritti civili e il raggiungimento della loro parità sono importanti non solo per chi non li vede riconosciuti in parte o appieno, non sono importanti solo per le donne o solo per gli omosessuali, ma sono importanti per tutti, anche per chi vive una posizione di privilegio.

È importante capire questo, perché un Paese in cui vi è giustizia sociale, pari diritti e pari opportunità è un Paese capace di crescere, è un Paese capace di dare valore al merito, è un Paese capace di dare un futuro dignitoso a tutti. In conclusione, è un Paese migliore per tutti. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti e i docenti dell'Istituto di istruzione secondaria «Luigi De'Medici» di Ottaviano, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Sul 70° anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne

PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, settant'anni fa – come hanno ricordato le mie colleghe – il 10 marzo del 1946 veniva concesso il diritto di voto alle donne. Fu un fatto storico importante, che ha rappresentato una tappa fondamentale per la costruzione dell'idea di cittadinanza definita dalla nostra Costituzione.

Dopo gli anni bui del fascismo e della guerra, furono le vite e il sacrificio degli ultimi, degli operai, dei contadini, dei lavoratori, degli intellettuali, ad animare la resistenza come momento di riscatto e rinascita democratica. Un ruolo di primo piano lo ebbero le donne, protagoniste di una battaglia per la libertà in un momento drammatico della nostra storia. Raccontare alle ragazze e ai ragazzi di oggi che le donne, fino a settant'anni fa, non potevano votare, è un po' come parlare con loro della preistoria. Il 10 marzo di settant'anni fa vi fu la conquista dei diritti politici, che non fu, come spesso è raccontato velocemente nei libri di storia oggi, una concessione o un'estensione dei principi democratici, ma fu il risultato di una dura e lunga battaglia che fecero in prima persona le donne e non solo.

La battaglia per la parità di accesso alla sfera pubblica, quella sfera pubblica che era stata costruita, nei secoli e nei millenni, proprio con l'esclusione delle donne, era legata strettamente alla battaglia di emancipazione dal ruolo di madre e moglie, da un ruolo secondario nella società. Non fu un caso che per la prima volta le donne parteciparono al voto, quel 10 marzo, per le elezioni amministrative, con un'affluenza oggi impensabile: l'89 per cento. Vennero elette oltre 2.000 candidate nei Consigli comunali, per lo più nelle liste della sinistra. Le donne dunque si fecero carico della vita pubblica, della vita sociale, della vita delle proprie città, dei propri paesi, dei propri concittadini; e smentirono così chi pensava che le donne italiane non fossero pronte a prendere parte alla vita democratica del Paese. Le 21 donne elette all'Assemblea costituente (su 156 deputati) furono determinanti per scrivere la nuova Costituzione e i suoi principi di uguaglianza e parità. Fu la socialista Merlin che – ricordo – fece inserire la parità di genere nell'articolo 3 e ancora tutti ricordiamo il ruolo di Teresa Mattei (tra l'altro, tra pochi giorni, è il terzo anniversario della sua morte), un ruolo fondamentale per la stesura dell'articolo 3 della Costituzione; il suo «di fatto» ha reso l'articolo 3 un imperativo categorico per l'uguaglianza.

La battaglia sul diritto di voto andò oltre e consentì di aprire la strada ad importanti ma faticose conquiste per la libertà e i diritti delle donne; anni durissimi di lotte, che coinvolsero tutti e tutte, i partiti, i sindacati, la società tutta. Furono importanti lotte per l'accesso al mondo del lavoro

e il riconoscimento di diritti sociali e di libertà; anni lunghi, segnati anche da grandi sconfitte e da battaglie ancora da fare e per niente semplici.

Oggi, con grandi responsabilità della mia generazione, si rischia di dare un po' tutto per scontato. Rischiamo di perdere la memoria, ma soprattutto di essere assuefatti ad un sistema che oggi, invece, registra numerosi passi indietro rispetto al tema della parità. Dunque spetta a noi, che stiamo ricoprendo questo importante ruolo istituzionale, raccogliere il testimone e riprendere il filo della parità ancora tutto da tessere. Non vorremmo incappare nella solita ritualità delle celebrazioni.

Se ha un senso la nostra discussione oggi, è perché potremmo forse utilizzare questo nostro confronto per assumere degli impegni e, soprattutto, per impegnarci a rispettarli in maniera trasversale, anche se le logiche di partito e di appartenenza indicheranno di fare altro e prendere altre strade. Questo, d'altronde, fu lo spirito delle donne che lottarono per il riconoscimento del diritto di voto e questa la scelta politica delle donne dell'Assemblea costituente.

Potremmo fare una lista dei nostri futuri prossimi impegni: parità di presenza nelle liste elettorali, parità sempre quando si devono indicare quote (non più 60 e 40 per cento, ma coraggiosamente 50 e 50 per cento), parità di accesso al lavoro, parità salariale, misure a tutela del *welfare* familiare, libertà di scelta (ad esempio, no ai medici obiettori nel servizio pubblico), tutela della salute delle donne, in particolare nei luoghi di lavoro. Ad esempio, il senatore Barozzino racconta sempre della condizione di lavoro delle donne in tuta bianca nelle fabbriche di Melfi e su questo potremmo forse cominciare a dare indicazioni concrete. Proseguendo, la lista dei futuri impegni contempla anche la lotta contro la violenza di genere e l'assunzione di tutte le precarie della scuola pubblica. Certo, si tratta di una lista parziale da integrare, ma ciò che è importante è il patto che facciamo tra noi trasversalmente: questa sarebbe la novità.

È già stato ricordato che in questi giorni si sta proiettando nelle sale cinematografiche un *film* sul riconoscimento del voto alle donne. Sarebbe necessario ed utile far proiettare questo *film* in tutte le scuole, perché è bene che questa battaglia, che ha aperto la strada a ben altre conquiste, possa essere patrimonio di tutti. Vorremmo soprattutto cominciare il lavoro per la parità a partire dalle scuole, perché sappiamo che la lotta contro le discriminazioni e per la parità deve partire da lì.

Avevo notato tra le file del Governo la presenza della sottosegretaria D'Onghia e pensavo potesse essere un argomento da inserire nei vari POF della scuola. Potrebbe essere interessante, perché si tratta di un lavoro che deve coinvolgere tutti: bambine e bambini, ragazzi e ragazze, uomini e donne. Si tratterebbe non solo di un esercizio per la memoria, ma di un lavoro comune per il futuro, i diritti e le libertà di tutti.

Infine, scusatemi, ma devo dire che provo un certo disagio per la discussione che stiamo facendo oggi, non solo per l'Aula vuota, ma anche per come l'argomento è stato incardinato. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori De Pin e Liuzzi*).

Stamattina abbiamo saputo improvvisamente che si sarebbe trattato questo tema. Tra l'altro, mi risulta che alcune – tante – nostre colleghe sono firmatarie di una mozione che avremmo potuto chiedere ai nostri Capigruppo di inserire all'interno dell'ordine del giorno. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bonfrisco*). Ciò è sempre un po' spiacevole e mi ricorda una cosa.

Ho ritrovato oggi il testo con cui una giornalista ha descritto il primo intervento su un tema non femminile della prima donna deputata, Maria Lisa Cinciari Rodano, del Partito Comunista. Mi scuso, non vi è alcun paragone. La giornalista scriveva: «Tra i giornalisti ci fu un moto che si potrebbe chiamare di sfiducia preventiva. Molti politici vennero presi dall'impellente desiderio di bersi un caffè, altri andarono a fumare nei corridoi, riaffacciandosi di tanto in tanto per scambiarsi sottovoce frasi non troppo nuove sulle pentole che l'oratrice avrebbe fatto bollire e sulle calzette che non aveva potuto rammendare». Non vorrei che oggi ci trovassimo in quella stessa situazione. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bonfrisco. Congratulazioni*).

BONFRISCO (*CoR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*CoR*). Signor Presidente, mi aggiungo alle parole della collega che ha appena ricordato come la celebrazione della festività dell'8 marzo sia stata in tutta fretta organizzata stamane, forse per rimediare anche al fatto che la Camera dei deputati ha già proceduto alla celebrazione e, ancor di più, lo ha fatto il Capo dello Stato, invitando tutti i vertici delle istituzioni a celebrare la Giornata internazionale della donna.

Il Senato arriva a tale appuntamento in questo modo, dal mio punto di vista sbagliato, perché non coordinato e concertato soprattutto tra quelle parlamentari, cioè tutte noi, che più si fanno carico di sostenere l'azione in Parlamento, rifacendosi alla storia di quelle donne che votarono per la prima volta e alla storia di alcune particolari donne che, elette in Assemblea costituente, diedero uno straordinario contributo.

Vorrei ricordare una frase di Teresa Mattei, che è stata appena citata. È molto cara a tutte noi donne, anche se di orientamenti politici diversi. Diceva: «Noi non vogliamo che le nostre donne si mascolinizzino, non vogliamo che le donne italiane aspirino ad un'assurda identità con l'uomo; vogliamo semplicemente che esse abbiano la possibilità di espandere tutte le loro forze, tutte le loro energie e tutta la loro volontà di bene nella ricostruzione democratica del nostro Paese». Lo dichiarò nella seduta del 18 marzo del 1947. Era una di quelle 21 donne che segnarono con la loro cifra la Costituzione che abbiamo. Senza quelle donne non avremo nemmeno questa Costituzione, a partire dall'articolo 3, ampio e solido, scritto e voluto soprattutto da loro.

Il percorso delle donne verso una piena cittadinanza cominciò. Ma in Italia è stato reso più tortuoso che altrove, non solo da una disomogeneità

molto forte delle culture locali e regionali, ma anche dalla pesante influenza di una cultura che ha troppo a lungo favorito l'identificazione delle donne con la famiglia e la difesa dei lavori comunitari minacciati dai processi di modernizzazione. Così si diceva all'epoca. Infatti, sebbene il testo costituzionale rappresentasse nel suo insieme un progresso per le donne italiane, i limiti in esso contenuti sarebbero stati destinati a pesare fino ad oggi. L'articolo 37, infatti, nonostante attribuisse alle donne stessi diritti e uguale retribuzione dell'uomo a parità di lavoro, prevedeva: «Le condizioni di lavoro devono consentire alla donna l'adempimento della sua essenziale funzione familiare». Noi oggi siamo arrivati a completare questo pensiero, poiché tutto questo sta in capo agli uomini e alle donne che costituiscono una famiglia. È evidente la scollatura tra i desideri, i bisogni e le attese delle donne italiane del dopoguerra e la realtà, che vivevano e viviamo ancora oggi, poiché il voto non comportò la pienezza dei diritti politici e, soprattutto, non corrispose per molto tempo alla pienezza dei diritti civili. Il salario femminile per lo stesso tipo di lavoro, ad esempio, rimase sempre inferiore e nel 1954 la firma di un accordo sindacale che stabiliva solo al 16 per cento la differenza salariale tra i lavoratori e le lavoratrici venne accolta come una vittoria. Come vedete, a distanza di tanti anni, oggi siamo ancora qui a discuterne, nonostante i numeri della formazione scolastica e universitaria che sono stati negli anni ribaltati totalmente dalle donne, a loro vantaggio.

Anche sul piano occupazionale la situazione italiana era difficile (e lo è ancora oggi), sebbene non drammatica come nel primo dopoguerra. Le donne dovevano infatti difendere i loro posti di lavoro, anche contro il sindacato che tutelava fortemente i salari maschili e soprattutto le posizioni lavorative degli uomini. Questo accadde quando gli uomini rientrarono dal fronte. È finita la guerra; è scoppiata la pace; è cominciata la ricostruzione, ma, ancora una volta, le donne pagano il prezzo più alto. Oggi, invece, li devono difendere dalla flessibilità e dalla precarietà, che su loro pesa ancor di più a causa della mancata flessibilità di quello Stato e dei suoi servizi che continuano a impedire che nel nostro Paese si raggiunga una giusta ed equilibrata partecipazione femminile al mercato del lavoro e, come avviene negli altri Paesi, un incremento demografico degno di un Paese che non guarda solo al suo passato, ma anche al suo futuro.

Il lento riconoscimento di fondamentali diritti, ottenuto grazie all'attivismo delle associazioni femminili che hanno permesso, con tenacia, un adeguamento legislativo che, pur tra resistenze e ritardi, avrebbe consentito di raggiungere almeno una parità giuridica formale, transitato da alcune importanti leggi, sostenute con forza dalle parlamentari donna, è un percorso ancora a metà. La cittadinanza femminile è rimasta e resta tuttora una cittadinanza debole, fatta di avanzamenti parziali e di attese tradite. Alla pienezza dei diritti politici delle donne non corrisponderà per molto tempo la pienezza dei diritti civili, acquisiti molto lentamente. Basti pensare che, da quel 1945, un po' alla volta, la donna si è conquistata un ruolo chiave, sia sul campo di battaglia che nelle fabbriche, sostituendo di fatto l'uomo, impegnato al fronte. Questo è ciò che avvenne du-

rante la guerra. La legge di tutela delle lavoratrici madri è però del 1950 – ancora oggi è considerata una delle più avanzate d'Europa –, quella che consentiva per la prima volta l'ingresso delle donne nell'amministrazione della giustizia è del 1956, e quella che consentiva la costituzione della polizia femminile è del 1959. Il divieto di licenziamento per matrimonio è del 1963, l'abrogazione dell'articolo sul diverso trattamento – ascoltatevi bene! – tra l'adulterio maschile e l'adulterio femminile è del 1968 e la legge sul divorzio è del 1970.

Anche all'interno della famiglia e nella società, con la riforma del diritto di famiglia del 1975, la condizione della donna è radicalmente mutata: è stata abolita la figura del capofamiglia e la donna e l'uomo hanno pari diritti e pari doveri, sia sulle decisioni che riguardano direttamente la coppia, sia sui figli. È del 1991 la legge n. 125 sulle azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, prodromica alla faticosa approvazione, nel 2012, della legge Golfo-Mosca, sulle quote rosa nelle società a partecipazione pubblica e nelle società quotate.

Ricordo che dobbiamo attendere il 1994 perché la violenza contro le donne venga riconosciuta nel nostro codice – con una modifica introdotta dal Parlamento, grazie all'attività di tante donne, anche se con grande ritardo – come un reato contro la persona e non più banalmente definita come un reato contro la morale. Solo nel 2009 viene introdotta la norma che considera reato l'odiosa pratica degli atti persecutori contro le donne e non solo, che va sotto il nome di *stalking*. Nel 2013 abbiamo dovuto inasprire le pene e le misure cautelari contro il femminicidio, proteggendo chi denuncia, per aiutare a far emergere, a far uscire spesso dalle mura domestiche i casi di violenza, che non vogliamo più accettare.

Il dibattito attorno al ruolo femminile, tra elettorato passivo ed elettorato attivo, è ancora in corso, come hanno ricordato molte colleghe prima di me. Le leggi elettorali amministrative costituiscono un'azione positiva e forse – chi lo sa? – persino l'*Italicum* può essere considerato un piccolo passo in avanti, per riequilibrare una rappresentanza messa a dura prova dall'imbarbarimento della politica. Auguriamoci che quella legge elettorale non prosegua sulla strada dell'imbarbarimento della politica.

In molti Paesi il voto alle donne non coincide con il riconoscimento di diritti civili e sociali e talvolta convive, quotidianamente, con la violazione dei diritti umani. Sono note a tutti le donne afgane o irachene che, velate, si recano alle urne, per rappresentare con forza il loro diritto. È evidente, dunque, che la storia del voto alle donne è strettamente legata, fin dalle origini, alla storia della democrazia e delle sue ridefinizioni, e dunque non si è ancora conclusa.

Concludendo, signor Presidente, ci sono tanti modi per ricordare la giornata internazionale dedicata alle donne. Ci sono i dati economici, che fotografano una realtà italiana ancora indietro rispetto agli altri Paesi. L'occupazione femminile è ancora al 47 per cento, contro una media europea che è quasi del 60 per cento, la presenza nei ruoli manageriali è al 29 per cento e quella nei consigli d'amministrazione è al 26 per cento, solo grazie alle recenti leggi. Ci sono studi di Banca d'Italia secondo i

quali se l'occupazione femminile fosse al 60 per cento, come fissato dagli obiettivi di Lisbona, il nostro PIL crescerebbe del 7 per cento.

Ma dall'altra parte del mondo ci sono ancora bambine costrette a sposare sconosciuti molto più vecchi di loro, a vendere il proprio corpo o a lavorare a piedi nudi per due soldi. Molte di quelle donne arrivano da noi, confuse tra i viaggi disperati di migliaia di esseri umani, destinate ad un futuro non migliore di quello da cui scappano, nel silenzio delle nostre città. La condizione di queste donne, vittime della radicalizzazione dell'Islam, spesso anche nel nostro Paese, deve farci riflettere.

C'è poi il divario, sempre più stridente, con ciò che accade ogni giorno sotto i nostri occhi, nei nostri Paesi e nelle nostre città: lo scorso anno, le donne uccise in Italia sono state 128. Soltanto nei primi 50 giorni di quest'anno si contano già 13 vittime. Sono quelle che non ce l'hanno fatta, ma infinitamente di più sono quelle che subiscono violenze fra le mura domestiche, senza denunciare, nell'assoluto silenzio. Ebbene, questa celebrazione sia soprattutto di quelle donne, perché non vi sono conquiste politiche, sociali ed economiche di cui andare fieri, fino a quando ci saranno discriminazioni e violenze su di noi. (*Applausi*).

CALDEROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, le ruberò pochi secondi per ristabilire un minimo di equilibrio di genere, anche perché sono intervenute solo delle senatrici, mentre gli ometti non se la sono sentita, anche se devo dire che in questo momento sono prevalenti in Assemblea dove ci sono più uomini che donne. Nonostante tutto, questa mattina mi sarebbe piaciuto avere un equilibrio di genere anche nella Presidenza.

PRESIDENTE. Comunque ci ha fatto bene ascoltare.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Bruttissime Presidenze, la mia e la sua in questo momento: sarebbe stata forse più gradita una Presidenza al femminile.

Signor Presidente, mi pongo un quesito. Ho apprezzato particolarmente l'abbinamento tra la festa della donna, che credo debba consistere in qualcosa di più delle semplici mimose, con il settantesimo anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne e mi faccio una domanda. Al Quirinale lo festeggiano l'8 marzo, alla Camera dei deputati lo fanno l'8 marzo; al Senato lo festeggiamo il 10 marzo. Abbiamo forse un fuso orario o giornaliero diverso? Mi chiedo se, peggio ancora, qualcuno se ne è dimenticato (perché in quel caso sarebbe particolarmente grave), oppure se qualcuno consideri già chiuso questo ramo del Parlamento.

Sono convinto che se il Senato deve diventare ciò che è stato prefissato dalla nostra riforma, tanto vale chiuderlo; tuttavia, finché c'è io apprezzerei che quella deriva, che nella discussione sulle riforme ho chia-

mato di regime, trovi un fondamento in quello a cui qualcuno forse in questo momento non ha pensato. Con quella riforma abbiamo introdotto un'elezione indiretta, ovvero abbiamo limitato il voto attivo e passivo ai consiglieri regionali e lo abbiamo esteso anche ai sindaci al livello dei consiglieri regionali. Visto il numero di consiglieri regionali attualmente presenti nel nostro Paese, oggi stiamo festeggiando un diritto che giustamente è stato attribuito alla donna settanta anni fa e di fatto stiamo restringendo questo diritto di voto a una serie di categorie di persone (nella fattispecie i consiglieri regionali), in cui la donna è meno rappresentata che in altre sedi.

Mi associo a tutte le parole che sono state espresse, ma non vorrei che nel giorno del festeggiamento del settantesimo anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne iniziassimo a percorrere un cammino che va in direzione assolutamente opposta. Con quello che sta accadendo, limitare il voto per il Senato a determinate categorie, non vorrei che in futuro qualcuno limitasse il voto anche ad altre categorie.

PRESIDENTE. In pratica anche lei, senatore Calderoli, è intervenuto nell'ambito della celebrazione del settantesimo anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne, che era il tema degli interventi. È vero che l'argomento è connesso anche alle celebrazioni dell'8 marzo e che al Quirinale si è parlato di questo tema, ma oggettivamente la ricorrenza va al di là della scadenza dell'8 marzo. Forse si poteva preavvertire il Senato per avere una partecipazione più attenta; dopo di che, così si è deciso, e da questo punto di vista anche alcuni Gruppi hanno sottolineato che una programmazione dei lavori avrebbe consentito una più ampia partecipazione.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

CASTALDI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (*M5S*). Signor Presidente, nel paese di Penne, in provincia di Pescara, dagli inizi degli anni Sessanta è attivo lo stabilimento produttivo sartoriale del marchio Brioni, che oggi conta oltre 1.200 dipendenti. La produzione di abbigliamento di lusso per uomo e di capi su misura è conosciuta in tutto il mondo per la pregiatissima qualità che porta il marchio stesso ad essere un *leader* mondiale.

La lungimirante politica aziendale ha portato l'azienda ad inaugurare nel 1985 una scuola di sartoria proprio a Penne con l'obiettivo di trasmettere il metodo sartoriale Brioni alle nuove generazioni di sarti.

Attualmente in Abruzzo sono presenti stabilimenti produttivi tutti concentrati nell'area Vestina (quindi Penne, Montebello di Bertona e Civitella Casanova) e – come già detto – ci sono circa 1.200 lavoratori.

Tra il 2011 e il 2012 la Brioni viene acquisita dal gruppo francese Kering che ne modifica le caratteristiche produttive che portano a scelte industriali diverse dalla sua tradizione artigianale.

A causa di crisi dovute a commesse mancate, probabilmente, ed anche ad un'errata politica industriale che ha cercato di mutare il caratteristico stile Brioni, l'11 novembre 2015 è stata firmata l'apertura della mobilità volontaria, che resterà aperta fino al 31 dicembre 2016, per 50 lavoratori. La crisi di commesse, però, ha portato l'azienda ad una sovrapproduzione di capi, tant'è che in questi giorni ha annunciato un probabile esubero di 400 posti di lavoro.

La Brioni, oltre ad essere la più importante realtà produttiva industriale dell'area vestina della provincia di Pescara, detiene un patrimonio sartoriale unico e prezioso. La crisi aziendale, preannunciata e ipotizzabile con largo anticipo, porterebbe inevitabilmente ad una crisi economica e sociale molto grave nella provincia di Pescara.

La crisi aziendale è talmente sentita a livello locale che l'assemblea pubblica, scaturita dall'annuncio della riorganizzazione aziendale con esubero di 400 posti di lavoro, ha riempito gli spalti dello stadio comunale di Penne.

Quindi, chiedo oggi qui con forza ai Ministri del lavoro e dello sviluppo economico di distogliere l'attenzione da lobbysmi vari e da richieste di multinazionali e di iniziare a pensare davvero agli imprenditori, quelli veri, e ai lavoratori, assumendo immediatamente iniziative per affrontare la crisi industriale della Brioni, anche promuovendo tavoli di confronto con la proprietà dell'azienda, le parti sociali e le istituzioni regionali abruzzesi, con il fine di tutelare i livelli occupazionali e la tradizione artigianale sartoriale. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Per lo svolgimento di un'interrogazione

BLUNDO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, intervengo brevemente in quest'Aula per sollecitare la risposta alla mia interrogazione a risposta scritta 4-01854 sul disturbo da *deficit* di attenzione e iperattività o ADHD, indirizzata al ministro della salute Lorenzin, presentata da quasi due anni, il 13 marzo 2014, e in seguito divenuta l'interrogazione a risposta orale 3-02532 per un riscontro che spero ora sia maggiormente tempestivo.

L'ADHD è un disturbo evolutivo dell'autocontrollo che si manifesta con difficoltà di attenzione, concentrazione e controllo degli impulsi.

L'ADHD World Federation classifica l'iperattività infantile come «una malattia altamente ereditaria, della quale soffrirebbe il 5 per cento dei minori nel mondo, bambini ed adolescenti che sarebbero potenziali destinatari di terapie a base di anfetamine».

Molto spesso in Italia però, in ambito soprattutto scolastico, si confonde la normale distrazione e vivacità dei minori con il vero e proprio disturbo ADHD testé menzionato, senza tenere conto che alcuni comportamenti dei minori sono direttamente ascrivibili alla noia derivante da attività scolastiche non adeguate ai tempi di apprendimento dei ragazzi oppure alle difficoltà emotive correlabili a situazioni di particolari disagi per crisi familiari, mal gestiti o addirittura amplificati a seguito di inopportuni allontanamenti del minore dalla famiglia d'origine, come sta emergendo nelle audizioni dell'indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia che ho promosso in Commissione infanzia e adolescenza.

Le cause dell'ADHD non sono ancora del tutto ben definite e uno studio condotto dall'università di Toronto ha rilevato un legame diretto tra ADHD e maltrattamenti fisici subiti dai bambini. Si riscontra pertanto una notevole leggerezza del personale medico nel diagnosticarlo, con conseguente diffuso intervento farmacologico. A tal proposito, l'utilizzo di farmaci anfetaminici come il Ritalin ha evidenziato un peggioramento delle funzioni mentali, l'impoverimento della creatività e la perdita di emotività da parte di bambini ed adolescenti.

Per tutto questo tempo – sono anni – non ho avuto risposta, nonostante il numero di visite per ADHD sia notevolmente aumentato su tutto il territorio nazionale e non soltanto nelle province di Teramo e Pescara.

Chiedo, pertanto, al ministro Lorenzin di fornire il numero esatto di tutti i bambini sottoposti a diagnosi e trattamento farmacologico per sindrome di ADHD, con particolare riguardo alla Regione Abruzzo, e di chiarire le eventuali iniziative che intende porre in essere per individuare un serio percorso diagnostico e per rispondere agli studi e alle istanze di numerosi istituti, specialisti e associazioni come l'INPEF, che utilizzano un approccio metodologico e didattico con ottimi risultati. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,05*).

Allegato ADISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE**Delega al Governo per la riforma organica della magistratura
onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (1738)**ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

Art. 1.

Approvato nel testo emendato*(Contenuto della delega)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) prevedere un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario;

b) prevedere la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica;

c) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio;

d) operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilità all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario;

e) disciplinare le modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno del tribunale e della procura della Repubblica;

f) disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell'incarico;

g) regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio;

h) individuare i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario;

i) regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio;

l) regolamentare la responsabilità disciplinare e quindi individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione;

m) prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari;

n) prevedere i criteri di liquidazione dell'indennità;

o) operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale;

p) ampliare, nel settore civile, la competenza dell'ufficio del giudice di pace per materia e valore ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità;

q) prevedere una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari elettivi;

r) prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui al presente comma;

s) prevedere specifiche norme di coordinamento delle nuove disposizioni con le altre disposizioni di legge e per l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.

EMENDAMENTO

1.12 (testo 2)

STEFANI, CENTINAIO

Approvato

Al comma 1 sostituire la lettera p) con la seguente:

«*p)* ampliare, nel settore penale la competenza dell'ufficio del giudice di pace, ed ampliare nel settore civile la competenza del medesimo ufficio, per materia e per valore, ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2500, i casi di decisione secondo equità».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 15, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«*g-bis)* procedimenti per i reati, consumati o tentati, previsti dagli articoli 612, primo e secondo comma, salvo che sussistano altre circostanze aggravanti, 626, 651 del codice penale, nonché per le contravvenzioni previste dagli articoli 727, 727-bis del codice penale e per quelle previste dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Principi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) superare la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, denominandoli «giudici onorari di pace» e facendoli confluire tutti nell'ufficio del giudice di pace, salvo quanto previsto dal comma 5;

b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisca la dotazione organica dei giudici onorari di pace e conseguentemente di ciascun ufficio del giudice di pace.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il magistrato requirente onorario sia inserito in un'articolazione denominata «ufficio dei vice procuratori onorari», costituita presso l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;

b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisca la dotazione organica dei vice procuratori onorari e li ripartisca tra le procure della Repubblica, tenendo conto anche della pianta organica dei magistrati professionali.

3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, prevedendo, tra l'altro, i requisiti:

1) della cittadinanza italiana;

2) del possesso dei diritti civili e politici;

3) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, salvi gli effetti della riabilitazione;

4) della onorabilità, anche con riferimento alle sanzioni disciplinari eventualmente riportate;

5) della idoneità fisica e psichica;

6) dell'età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta anni;

7) della professionalità;

8) dell'aver conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

b) prevedere i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario, in particolare a favore:

- 1) di coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario;
- 2) di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di avvocato;
- 3) di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di notaio;
- 4) di coloro che insegnano o hanno insegnato materie giuridiche presso le università;

c) prevedere che a parità di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la più elevata anzianità professionale e che, in caso di ulteriore parità, abbia la precedenza chi ha minore età anagrafica;

d) prevedere che la nomina a magistrato onorario sia preclusa per i soggetti, che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti, risultano collocati in quiescenza;

e) attribuire alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera *q)* del comma 1 dell'articolo 1, la competenza ad emettere il bando del concorso a titoli per l'accesso alla magistratura onoraria, ad istruire e valutare, previa acquisizione del parere dell'organo istituzionale al quale l'istante risulti eventualmente iscritto, le domande e, all'esito, a trasmettere al Consiglio superiore della magistratura le proposte di ammissione al tirocinio sulle quali delibera il Consiglio superiore medesimo;

f) disciplinare la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio presso un magistrato professionale affidatario, stabilendo che nel corso dello stesso non sia dovuta alcuna forma di indennità e che, all'esito, la sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera *q)* del comma 1 dell'articolo 1, formuli un giudizio di idoneità e proponga una graduatoria degli idonei per la nomina a magistrati onorari;

g) prevedere che la nomina del magistrato onorario sia di competenza del Ministro della giustizia, che provvede in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sull'idoneità ad assumere le funzioni giudiziarie onorarie.

4. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

- 1) i membri del Parlamento nazionale e i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

- 2) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

3) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;

4) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

5) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie;

b) prevedere che gli avvocati non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado; prevedere che gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi; prevedere che non costituisca causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie;

c) prevedere che gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possano esercitare la professione forense presso l'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possano rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio; prevedere che il divieto si applichi anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado;

d) prevedere che i magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possano essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario;

e) prevedere che il magistrato onorario non possa ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

5. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, con riferimento alle modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno del tribunale, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare le modalità con cui il presidente del tribunale provvede all'inserimento dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo

costituito presso il tribunale ordinario, per lo svolgimento dei seguenti compiti:

1) coadiuvare il giudice professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte di quest'ultimo;

2) svolgere le attività e adottare i provvedimenti che al giudice onorario di pace possono essere delegati dal giudice professionale tra quelli individuati in attuazione della delega di cui alla presente legge, in considerazione della natura degli interessi coinvolti e della semplicità delle questioni che normalmente devono essere risolte; prevedere che il giudice professionale stabilisca le direttive generali cui il giudice onorario di pace deve attenersi nell'espletamento dei compiti delegati, e che quando questi non ritiene ricorrenti nel caso concreto le condizioni per provvedere in conformità alle direttive ricevute, possa chiedere che l'attività o il provvedimento siano compiuti dal giudice professionale titolare del procedimento;

3) prevedere che i provvedimenti che definiscono i procedimenti non possano essere delegati dal giudice professionale, salvo quelli specificamente individuati in considerazione della loro semplicità;

b) prevedere i casi tassativi, eccezionali e contingenti in cui, in ragione della significativa scopertura dei posti di magistrato ordinario previsti dalla pianta organica del tribunale ordinario e del numero dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari ovvero del numero di procedimenti rispetto ai quali è stato superato il termine ragionevole di cui alla legge 24 maggio 2001 n. 89, è consentito al presidente del tribunale di procedere all'applicazione non stabile del giudice onorario di pace, che abbia maturato il primo quadriennio, quale componente del collegio giudicante civile e penale; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato quale componente del collegio giudicante delle sezioni specializzate;

c) prevedere i casi tassativi in cui il giudice onorario di pace, che abbia maturato il primo quadriennio, può essere applicato per la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato per la trattazione dei procedimenti, ovvero per l'esercizio delle funzioni, indicati nel terzo comma dell'articolo 43-*bis* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché per la trattazione dei procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie.

6. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, con riferimento alle modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno della procura della Repubblica, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituire presso l'ufficio della procura della Repubblica una struttura organizzativa mediante l'impiego di vice procuratori onorari,

del personale di cancelleria e di coloro che svolgono il tirocinio formativo presso il predetto ufficio ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, e dell'articolo 37, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) prevedere che ai vice procuratori onorari inseriti, con provvedimento del procuratore della Repubblica, nella struttura organizzativa di cui alla lettera *a)* possano essere assegnati i seguenti compiti:

1) coadiuvare il magistrato professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per lo svolgimento da parte di quest'ultimo delle proprie funzioni;

2) svolgere le attività e adottare i provvedimenti che, in considerazione della loro semplicità e della non elevata pena edittale massima prevista per il reato per cui si procede, possono essere delegati ai vice procuratori onorari; di regola non possono essere delegati, salvo tipologie di reati da individuare specificamente, anche in considerazione della modesta offensività degli stessi, la richiesta di archiviazione, la determinazione relativa all'applicazione della pena su richiesta e i provvedimenti di esercizio dell'azione penale; prevedere che il magistrato professionale stabilisca le direttive generali cui il vice procuratore onorario deve attenersi nell'espletamento dei compiti delegati e che quest'ultimo, quando non ritiene ricorrenti nel caso concreto le condizioni per provvedere in conformità alle direttive ricevute, possa chiedere che l'attività o il provvedimento siano compiuti dal magistrato professionale titolare del procedimento.

7. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuire all'incarico di magistrato onorario natura imprescindibilmente temporanea e disciplinarne la durata massima per un periodo non superiore a quattro anni;

b) prevedere che alla scadenza del periodo di cui alla lettera *a)* il magistrato onorario possa essere confermato nell'incarico per altri due quadrienni, in caso di accertata idoneità a svolgere le funzioni sulla base dei criteri individuati nell'esercizio della delega di cui alla presente legge, e sempre che non abbia riportato più sanzioni disciplinari o la sanzione disciplinare della sospensione; prevedere che i criteri per l'accertamento dell'idoneità a svolgere le funzioni debbano comunque tener conto della capacità, della produttività, della diligenza e dell'impegno, sulla base dei dati statistici relativi all'attività svolta, dell'esame a campione dei provvedimenti e del parere del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario presta servizio, nonché della relazione presentata da quest'ultimo;

c) prevedere che la conferma di cui alla lettera *b)* sia disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sulla base del giudizio di idoneità formulato

dalla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera *q)* del comma 1 dell'articolo 1, dopo aver acquisito i pareri dei presidenti di tribunale o dei procuratori della Repubblica, nonché dei Consigli dell'ordine degli avvocati nei cui circondari il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni;

d) prevedere, in ogni caso, che la durata dell'incarico di magistrato onorario non possa superare i dodici anni complessivi e che nel computo siano inclusi gli anni comunque svolti quale magistrato onorario nel corso dell'intera attività professionale;

e) prevedere che i giudici onorari di pace, nel corso dei primi quattro anni dell'incarico, possano svolgere esclusivamente i compiti inerenti all'ufficio per il processo;

f) disciplinare le conseguenze della mancata conferma, prevedendo in particolare che la stessa precluda la possibilità di proporre successive domande di nomina quale magistrato onorario;

g) prevedere che in ogni caso l'incarico cessi al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

8. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *g)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) regolamentare la procedura di trasferimento su domanda dell'interessato;

b) disciplinare i casi di trasferimento d'ufficio del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario della medesima tipologia per esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della Repubblica.

9. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il magistrato onorario sia tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari;

b) prevedere che a tutti i magistrati onorari si applichi il regime di astensione previsto dall'articolo 70 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

10. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che a tutti i magistrati onorari si applichi la disciplina della decadenza e della dispensa dal servizio, prevista dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni;

b) prevedere i casi per la revoca dell'incarico al magistrato onorario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, in particolare quando non raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica;

c) prevedere, nei casi indicati dalle lettere *a)* e *b)*, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, che il presidente della corte di appello proponga alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui

alla lettera *q*) del comma 1 dell'articolo 1, la dichiarazione di decadenza, la dispensa o la revoca. La sezione, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa o sulla revoca.

11. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *l*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati onorari, anche tenendo conto delle disposizioni relative agli illeciti disciplinari commessi dai magistrati professionali;

b) prevedere le sanzioni disciplinari dell'ammonizione, della censura, della sospensione dal servizio da tre a sei mesi e della revoca dell'incarico; prevedere altresì i casi nei quali, quando è inflitta la sanzione della sospensione dal servizio, può essere disposto il trasferimento del magistrato onorario ad altra sede; prevedere, infine, gli effetti delle sanzioni disciplinari ai fini della conferma nell'incarico;

c) prevedere, nei casi indicati dalla lettera *a*), che il presidente della corte di appello proponga alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera *q*) del comma 1 dell'articolo 1, una delle sanzioni disciplinari di cui alla lettera *b*) e, ove ne ricorrano i presupposti, il trasferimento del magistrato onorario ad altra sede. La sezione, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sull'ammonizione, sulla censura, sulla sospensione dal servizio, sul trasferimento ad altra sede o sulla revoca;

d) disciplinare il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, tenendo conto dei principi previsti dall'articolo 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

12. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m*), il Governo disciplina il coordinamento dei giudici onorari di pace, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'ufficio del giudice di pace sia coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo;

b) prevedere che il presidente del tribunale provveda a formulare al presidente della corte di appello la proposta della tabella di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace;

c) prevedere che gli affari siano assegnati sulla base di criteri stabiliti dal presidente del tribunale ai sensi della lettera *b*) e mediante il ricorso a procedure automatiche;

d) prevedere che il presidente del tribunale nell'espletamento dei compiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) possa avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali.

13. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *n*), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l'attribuzione ai giudici onorari di pace, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 5, lettera *a*), numero 1), di indennità in misura inferiore a quella prevista per l'esercizio di funzioni giurisdizionali;

b) prevedere l'attribuzione ai vice procuratori onorari, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 6, lettera *b*), numero 1), di indennità in misura inferiore a quella prevista per le funzioni esercitate ai sensi del comma 6, lettera *b*), numero 2);

c) prevedere che l'indennità debba essere corrisposta con modalità idonee ad assicurare la previa verifica, da parte del presidente del tribunale per i giudici onorari di pace e da parte del procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari, del raggiungimento degli obiettivi stabiliti;

d) prevedere che la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, gli obiettivi stabiliti dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica e i criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell'incarico onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative;

e) individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità.

14. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *o*), il Governo disciplina la formazione dei magistrati onorari, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che i giudici onorari di pace partecipino alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative, e che alle predette riunioni partecipino anche i giudici professionali;

b) prevedere che i vice procuratori onorari partecipino alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative, e che alle predette riunioni partecipino anche i magistrati professionali;

c) prevedere che i magistrati onorari partecipino ai corsi di formazione decentrata organizzati con cadenza almeno semestrale, a loro specificamente dedicati, secondo programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura e che la partecipazione ai suddetti corsi sia utilmente

valutata ai fini dell'adempimento, da parte del magistrato onorario che svolga altre attività lavorative, degli obblighi di formazione e aggiornamento professionale eventualmente prescritti dalla normativa di settore ovvero dai differenti ordinamenti professionali;

d) prevedere che la partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione sia obbligatoria e che la mancata partecipazione senza giustificato motivo sia valutata negativamente ai fini della conferma nell'incarico.

15. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *p)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi, in particolare estendendo, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità ed attribuendo alla competenza dell'ufficio del giudice di pace:

a) le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici;

b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria;

c) le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria;

d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 30.000;

e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro 50.000;

f) altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria;

g) i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi; il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull'attività dei giudici onorari di pace.

16. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *q)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, a modifica e integrazione di quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, una sezione autonoma del Consiglio giudiziario, composta da magistrati e avvocati eletti dal medesimo Consiglio tra i suoi componenti e da magistrati onorari eletti dai magistrati onorari del distretto, competente ad esercitare le funzioni relative ai magistrati onorari, nonché ad esprimere pareri sui provvedimenti organizzativi adottati dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica;

b) prevedere il numero dei componenti eletti dal Consiglio giudiziario e di quelli eletti dai magistrati onorari in ragione delle dimensioni del distretto della corte di appello, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;

c) disciplinare le modalità di elezione dei magistrati onorari nella sezione autonoma del Consiglio giudiziario.

17. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *r)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) regolare la durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base dei seguenti criteri:

1) prevedere che la conferma dei magistrati onorari di cui al presente comma sia disposta dal Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sulla base del giudizio di idoneità formulato, secondo i criteri di cui al comma 7, lettera *b)*, dalla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera *q)* del comma 1 dell'articolo 1, dopo aver acquisito i pareri dei presidenti di tribunale o dei procuratori della Repubblica, nonché dei consigli dell'ordine degli avvocati nei cui circondari il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni;

2) prevedere, salvo quanto previsto dal numero 3), che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 possano essere confermati nell'incarico per tre quadrienni, con decorrenza dalla medesima data;

3) prevedere che i magistrati onorari, che alla data di cui al numero 2) non hanno ancora compiuto il quarantesimo anno di età, possano essere confermati per quattro quadrienni, con decorrenza dalla medesima data;

4) prevedere che i magistrati onorari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla scadenza dei tre quadrienni di cui al numero 2) possano essere, a domanda, confermati sino al raggiungimento del limite massimo di età di cui al numero 5) per svolgere esclusivamente i compiti inerenti all'ufficio per il processo;

5) prevedere che, in ogni caso, l'incarico di magistrato onorario cessi col raggiungimento del sessantottesimo anno di età;

b) individuare e regolamentare le funzioni e i compiti che possono essere svolti dai giudici onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base dei seguenti criteri:

1) prevedere che i giudici onorari di tribunale confluiscono nell'ufficio del giudice di pace, a decorrere dal quinto anno successivo alla

data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1;

2) prevedere che il presidente del tribunale possa, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di cui al numero 1), inserire nell'ufficio per il processo i giudici onorari di tribunale e, a domanda, i giudici di pace;

3) prevedere che, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di cui al numero 1), il presidente del tribunale possa assegnare, anche fuori dei casi previsti dal comma 5, lettera *b*), e nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di tribunale;

4) prevedere che il presidente del tribunale, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di cui al numero 1), assegni la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici di pace in servizio; prevedere che la disposizione di cui al presente numero si applichi anche ai giudici di pace che hanno proposto domanda ai sensi del numero 2);

5) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di cui al numero 1) per la liquidazione delle indennità spettanti ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale continuino ad applicarsi fino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data;

c) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 per la liquidazione delle indennità spettanti ai vice procuratori onorari continuino ad applicarsi per i primi quattro anni dalla predetta data;

d) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 siano regolati dalle disposizioni vigenti alla predetta data.

18. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo prevede le modalità mediante le quali il Ministero della giustizia provvede annualmente a individuare l'importo annuo di cui ogni tribunale ordinario e ogni procura della Repubblica presso il tribunale ordinario possano disporre ai fini della liquidazione delle indennità in favore dei magistrati onorari che prestano servizio presso i predetti uffici e presso gli uffici del giudice di pace compresi nel circondario del tribunale, nell'ambito delle dotazioni ordinarie di bilancio.

EMENDAMENTI

2.311 testo 2/3 testo 2

CALIENDO

Approvato

All'emendamento 2.311 (testo 2), dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) prevedere che gli obiettivi di cui alle lettere f), g) e h) sono individuati tenendo conto della media di produttività dei magistrati dell'ufficio o della sezione».

2.311 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato nel testo emendato

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'indennità dei magistrati onorari si compone di una parte fissa e di una parte variabile;

b) prevedere l'attribuzione ai giudici onorari di pace, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 5, lettera a), numero 1), di una parte fissa dell'indennità in misura inferiore a quella prevista per l'esercizio di funzioni giurisdizionali;

c) prevedere l'attribuzione ai vice procuratori onorari, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 6, lettera b), numero 1), di una parte fissa dell'indennità in misura inferiore a quella prevista per le funzioni esercitate ai sensi del comma 6, lettera b), numero 2);

d) prevedere che quando il magistrato onorario svolge più compiti e funzioni tra quelli previsti alle lettere b) e c) del presente comma venga corrisposta la parte fissa dell'indennità riconosciuta per le funzioni o i compiti svolti in via prevalente;

e) prevedere che in favore dei magistrati onorari che raggiungono gli obiettivi fissati a norma della lettera f) del presente comma deve essere corrisposta la parte variabile dell'indennità in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al cinquanta per cento della parte fissa dovuta a norma delle lettere b) e c) del presente comma, anche in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi;

f) prevedere che il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica indicano, secondo criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura, in un apposito provvedimento gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare e lo comuni-

cano alla sezione autonoma del consiglio giudiziario di cui alla lettera *q*), del comma 1, dell'articolo 1;

g) prevedere che al termine, dell'anno, il Presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica, verificato il raggiungimento degli obiettivi, adottano uno specifico provvedimento per la liquidazione della parte variabile dell'indennità, che comunicano alla sezione autonoma del consiglio giudiziario di cui alla lettera *q*), del comma 1, dell'articolo 1;

h) prevedere che la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, gli obiettivi stabiliti a norma della lettera *f*) del presente comma e i criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell'incarico onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative;

i) individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità».

2.126

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 13, lettera a), dopo la parola: «misura» inserire la seguente: «lievemente».

2.127

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

Precluso

Al comma 13, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a meno che lo svolgimento dei compiti suindicati comporti un complessivo impegno lavorativo superiore alle 5 ore giornaliere;».

2.128

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 13, lettera b), dopo la parola: «misura» inserire la seguente: «lievemente».

2.129

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

Precluso

Al comma 13, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a meno che lo svolgimento dei compiti suindicati comporti un complessivo impegno lavorativo superiore alle 5 ore giornaliere;».

2.131

STEFANI, CENTINAIO

Precluso

Al comma 13, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il trattamento economico dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari è composto da un'indennità fissa non inferiore ad euro 36.000,00 annui lordi e dalle indennità variabili correlate al numero dei provvedimenti emessi, tra loro tutte cumulabili».

2.133

ROMANO

Ritirato

Al comma 13, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) prevedere un'indennità fissa annua commisurata al magistrato di tribunale di prima nomina, ed un'indennità variabile che non superi la prima valutazione di professionalità del predetto, salvo gli aumenti ISTAT come per legge;».

2.134

ROMANO

Ritirato

Al comma 13, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) prevedere un'indennità fissa annua pari ad euro 30.000 da corrispondere in dodici mensilità ed un'indennità variabile previa verifica, da parte del presidente del tribunale per i giudici onorari di pace e da parte del procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari, del raggiungimento degli obiettivi stabiliti;».

2.312

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.311 (testo 2)

Al comma 13, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) prevedere un'indennità fissa annua pari ad euro 30.000 da corrispondere in 12 mensilità ed un'indennità variabile previa verifica, da parte del presidente del tribunale per i giudici onorari di pace e da parte del procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari, del raggiungimento degli obiettivi stabiliti».

2.136

STEFANI, CENTINAIO

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.311 (testo 2)

Al comma 13, sopprimere la lettera d).

2.138

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.311 (testo 2)

Al comma 13, sopprimere la lettera e).

2.139

STEFANI, CENTINAIO

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.311 (testo 2)

Al comma 13, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere, individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, ed all'onere per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

2.313

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.311 (testo 2)

Al comma 13, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere che ai magistrati onorari siano riconosciute le stesse tutele previdenziali ed assistenziali previste dalla legge per i magistrati professionali, in quanto compatibili».

2.314

STEFANI, CENTINAIO

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.311 (testo 2)

Al comma 13, lettera e), sopprimere le parole: «senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Procedure per l'esercizio della delega)

1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l'espressione del parere, da rendere entro trenta giorni. I medesimi schemi dei decreti legislativi sono contestualmente trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti sono emanati, anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1.

EMENDAMENTI

3.1

STEFANI, CENTINAIO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l'espressione del parere da rendere entro trenta giorni».

3.2

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «Entro due anni», con le seguenti: «Entro un anno».

ARTICOLI 4 E 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Incompatibilità del giudice di pace)

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:

a) i membri del Parlamento nazionale e i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

2. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense presso l'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I giudici di pace che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario.

5. Il giudice di pace non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 5.

Approvato

(Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace)

1. L'ufficio del giudice di pace è coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo.

2. Il presidente del tribunale provvede a formulare al presidente della corte di appello la proposta della tabella di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace.

3. Gli affari sono assegnati sulla base di criteri stabiliti dal presidente del tribunale ai sensi del comma 2 e mediante il ricorso a procedure automatiche.

4. Il presidente del tribunale, nell'espletamento dei compiti di cui al presente articolo, può avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali.

EMENDAMENTI

5.2

STEFANI, CENTINAIO

Respinto*Sopprimere l'articolo.***5.300**

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Respinto*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «od onorari».*EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5**5.0.300 (testo 2)**

IL RELATORE

Approvato*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Applicazione dei giudici di pace)*

1. Fermi i divieti di cui all'articolo 4, possono essere applicati, ad altri uffici del giudice di pace, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più giudici di pace in servizio presso gli uffici del medesimo distretto.

2. La scelta dei giudici di pace da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati, in via generale, con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. L'applicazione è disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario integrato a norma del comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dal presidente della corte di appello. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro della giustizia a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

3. Il parere del consiglio giudiziario di cui al comma 2 è espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta.

4. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il giudice di pace è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso, un'ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.

5. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia decorsi due anni dalla loro entrata in vigore.

6. Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di euro 100.550,00 per l'anno 2015, di euro 201.100,00 per l'anno 2017 e di euro 100.550,00 per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2016, 2017 e 2018 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Formazione del giudice di pace, del giudice onorario di tribunale e del vice procuratore onorario)

1. I giudici di pace e i giudici onorari di tribunale partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i giudici professionali.

2. I vice procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i magistrati professionali.

3. Sono organizzati corsi di formazione decentrata con cadenza almeno semestrale specificamente dedicati ai giudici di pace, ai giudici ono-

rari di tribunale e ai vice procuratori onorari, secondo programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura.

4. La partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione è obbligatoria. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle suddette riunioni e iniziative di formazione è valutata negativamente ai fini della conferma nell'incarico.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.5

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I procedimenti di volontaria giurisdizione connessi alle funzioni di giudice tavolo nei procedimenti in affari tavolari, ai sensi del Regio Decreto 28 marzo 1929 n. 499, sono attribuiti, nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai giudici onorari di pace».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato nel testo emendato

*(Disposizioni per le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol
e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Ulteriori disposizioni, dirette ad armonizzare la riforma della magistratura onoraria con la peculiarità degli ordinamenti regionali di cui al comma 1, sono adottate con norme di attuazione dei rispettivi statuti speciali.

EMENDAMENTO

7.300 (testo 2)

ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), il Governo adotta le disposizioni necessarie ad attribuire alla competenza dell'ufficio del giudice di pace i procedimenti in affari tavolari relativi a contratti ricevuti da notaio e connotati da minore complessità».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ad essa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

2. In considerazione della complessità della materia trattata, che attua il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria prescritto dall'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, i decreti legislativi di attuazione della delega prevista dalla presente legge devono essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, nonché, per le norme di carattere previdenziale, delle ulteriori proiezioni finanziarie previste dall'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

EMENDAMENTO

8.300

STEFANI, CENTINAIO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli eventuali oneri dovuti all'introduzione ed applicazione delle norme della presente legge per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8**8.0.300**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Abrogazioni)

1. Il comma 609 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 6.650.275 euro per l'anno 2016 e in 7.550.275 euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

DISEGNI DI LEGGE DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO
DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1738

NB. Per i testi dei disegni di legge dichiarati assorbiti a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1738, nel testo proposto dalla Commissione, si rinvia allo stampato Atto Senato nn. 1738, 548, 630, 1056, 1202, 1292 e 1798-A. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti seduta n. 590.

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 1738. Em. 1.12 (testo 2), Stefani e Centinaio	207	202	027	175	000	102	APPR.
002	Nom.	DDL n. 1738. Articolo 1	210	206	032	152	022	104	APPR.
003	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.311 (testo 2)/3(testo 2), Caliendo	212	211	027	184	000	106	APPR.
004	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.311 (testo 2), il Relatore	213	212	031	150	031	107	APPR.
005	Nom.	DDL n. 1738. Articolo 2	214	213	018	143	052	107	APPR.
006	Nom.	DDL n. 1738. Em. 3.1, Stefani e Centinaio	217	216	002	049	165	109	RESP.
007	Nom.	DDL n. 1738. Em. 3.2, Caliendo e altri	209	206	007	064	135	104	RESP.
008	Nom.	DDL n. 1738. Articolo 3	218	217	023	139	055	109	APPR.
009	Nom.	DDL n. 1738. Articolo 4	218	217	027	164	026	109	APPR.
010	Nom.	DDL n. 1738. Em. 5.2, Stefani e Centinaio	221	220	012	045	163	111	RESP.
011	Nom.	DDL n. 1738. Em. 5.300, De Cristofaro e Petraglia	221	220	006	077	137	111	RESP.
012	Nom.	DDL n. 1738. Articolo 5	221	220	058	133	029	111	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 1738. Em. 5.0.300 (testo 2), il Relatore	222	220	032	179	009	111	APPR.
014	Nom.	DDL n. 1738. Articolo 6	218	217	045	143	029	109	APPR.
015	Nom.	DDL n. 1738. Em. 6.0.5, Caliendo e altri	219	218	016	072	130	110	RESP.
016	Nom.	DDL n. 1738. Em. 7.300 (testo 2), Zeller e altri	221	220	006	212	002	111	APPR.
017	Nom.	DDL n. 1738. Articolo 7	220	219	017	151	051	110	APPR.
018	Nom.	DDL n. 1738. Em. 8.300, Stefani e Centinaio	221	220	004	083	133	111	RESP.
019	Nom.	DDL n. 1738. Articolo 8	215	214	007	131	076	108	APPR.
020	Nom.	DDL n. 1738. Em. 8.0.300, Buccarella e Cappelletti	219	218	001	088	129	110	RESP.
021	Nom.	DDL n. 1738. votazione finale	205	204	031	127	046	103	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0590 del 10/03/2016 Pagina 1

Totale votazioni 21

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
AIELLO PIERO																				
AIROLA ALBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ALBANO DONATELLA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
ALBERTINI GABRIELE	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F			F	F	C	F	C
ALICATA BRUNO	F	A	F	C	C	F	F	C	F	C	F	A	A	A	F	F	F	F	C	F
AMATI SILVANA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
AMIDEI BARTOLOMEO								C	F	C	F	A	A	A	F	F	C	F	C	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C		
ANGIONI IGNAZIO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
ANITORI FABIOLA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ARACRI FRANCESCO	F	F	F	F	C	F	F	C	F	C	C	A	A	A	F					
ARRIGONI PAOLO	F	F	F	F	F	F	C	A	A	F	F	A	C	F	F	F	F	F	C	F
ASTORRE BRUNO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
AUGELLO ANDREA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
AURICCHIO DOMENICO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
AZZOLLINI ANTONIO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
BARANI LUCIO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
BAROZZINO GIOVANNI																				
BATTISTA LORENZO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
BELLOT RAFFAELA	F	F	F	F	F	F	A	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F
BENCINI ALESSANDRA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	C		
BERGER HANS	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	A			C	F	C
BERNINI ANNA MARIA			F	C	C	F	F	C	F	C	F	A	A	A	F	F	C	F	C	F
BERTACCO STEFANO	F	A	F	C	C	F	F	C	F	C	F	A	A	A	F	F	C	F	C	F
BERTOROTTA ORNELLA	A	C	A	A	C	C	F	C	C	F	F	C	R	C	F	F	C	F	C	F
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
BIANCO AMEDEO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
BIANCONI LAURA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
BIGNAMI LAURA																				
BILARDI GIOVANNI EMANUELE																				
BISINELLA PATRIZIA	F	F	F	F	F	F	A	F		F	F	A	F	F	F	F	F	F	A	F
BLUNDO ROSETTA ENZA	A	C	A	A	C	C	F	C	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F
BOCCA BERNABO'			F	C	C	F	F	C	F	C	F	A	A	A	F	F	C	F	C	F
BOCCARDI MICHELE	F	A	F	C	C	F	F	C	F	C	F	A	A	A	F	F	C	F	C	F
BOCCHINO FABRIZIO	F	A	F	A	A	C	F	A	A	A	F	A	F	A	A	F	A	F	C	F
BONAIUTI PAOLO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F		C	F	F	C	F	C
BONDI SANDRO																				
BONFRISCO ANNA CINZIA																				
BORIOLI DANIELE GAETANO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
BOTTICI LAURA																				
BROGLIA CLAUDIO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
BRUNI FRANCESCO	F	F	F	F	A	F	F	A	A	F	F	A	F	A	F	F	A	F	C	F
BUBBICO FILIPPO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BUCCARELLA MAURIZIO										F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F
BUEMI ENRICO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C

Seduta N. 0590 del 10/03/2016 Pagina 3

Totale votazioni 21

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D'ADDA ERICA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
D'ALI' ANTONIO	F	A	F	C	C	F	F	C	F	C	F	A	A	A	F	A	C	F	C	F
DALLA TOR MARIO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
DALLA ZUANNA GIANPIERO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F		C	F	C
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI																	A	F	C	F
D'ANNA VINCENZO																				
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.																				
DAVICO MICHELINO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
DE BIASI EMILIA GRAZIA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
DE CRISTOFARO PEPPE	R	R							A	A	A	A	F	A	A	F	A	F	C	F
DE PETRIS LOREDANA	A	A	F	A	A	C	F	A	A	A	F	A	F	A	A	F	A	F	C	F
DE PIETRO CRISTINA																				
DE PIN PAOLA	F	A	A	A	A	C	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	C	F
DE POLI ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE SIANO DOMENICO																				
DEL BARBA MAURO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELLA VEDOVA BENEDETTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DI BIAGIO ALDO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C				F	C
DI GIACOMO ULISSE																				
DI GIORGI ROSA MARIA	F	F	F	F	F	C		F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
DI MAGGIO SALVATORE TITO	R	F	F	C	A	F	F	F	A	F	F	A	A	A	F	F	A	F	A	F
DIRINDIN NERINA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
DIVINA SERGIO	R	R																		
D'ONGHIA ANGELA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DONNO DANIELA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ENDRIZZI GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ESPOSITO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ESPOSITO STEFANO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C					
FABBRI CAMILLA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
FALANGA CIRO			F	F	F	F		F	F	C	C	F	F	F	C	C	F	C		C
FASANO ENZO																				
FASIOLO LAURA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
FATTORI ELENA	A	C	A	A	C	C	F	C	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F
FATTORINI EMMA	F	F	F	F	F	C	R	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
FAVERO NICOLETTA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
FAZZONE CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FEDELI VALERIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FERRARA ELENA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
FERRARA MARIO																				
FILIPPI MARCO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
FILIPPIN ROSANNA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
FINOCCHIARO ANNA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C		C
FISSORE ELENA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
FLORIS EMILIO	F	A	F	C	C	C	F	C	F	C	F	A	A	A	A	F	C	F	C	F

Seduta N. 0590 del 10/03/2016 Pagina 4

Totale votazioni 21

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
FORMIGONI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FORNARO FEDERICO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
FRAVEZZI VITTORIO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
FUCKSIA SERENELLA																				
GAETTI LUIGI	A	C	A	A	C	C	F	C	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F
GALIMBERTI PAOLO																				
GAMBARO ADELE						C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
GASPARRI MAURIZIO	F	A	F	F	F	F	F	C	F	C	C	A	A	F	F	F	C	F	C	F
GATTI MARIA GRAZIA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
GENTILE ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GHEDINI NICCOLO'																				
GIACOBBE FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIANNINI STEFANIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIARRUSSO MARIO MICHELE																				
GIBIINO VINCENZO	F	F	F	C	C	F	F	C	F	C	C	A	F	A	F	F	C	F	C	F
GINETTI NADIA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
GIOVANARDI CARLO	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	A	A	A	F						
GIRO FRANCESCO MARIA	R	R		C	C		C	C	F	C	F	A	A	A	C	F	C	F	C	
GIROTTI GIANNI PIETRO	A	C	A	A	C	C	F	C	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F		F
GOTOR MIGUEL			F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
GRANAIOLA MANUELA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
GRASSO PIETRO																				
GUALDANI MARCELLO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
GUERRA MARIA CECILIA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
ICHINO PIETRO	F	F	F	F	F	C		F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
IDEM JOSEFA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
IURLARO PIETRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LAI BACHISIO SILVIO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C		
LANGELLA PIETRO																				
LANIECE ALBERT	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
LANZILLOTTA LINDA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LATORRE NICOLA																				
LEPRI STEFANO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
LEZZI BARBARA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LIUZZI PIETRO	F	F	F	F	A	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F	F	A	F	C	F
LO GIUDICE SERGIO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
LO MORO DORIS	F	F	F	F	F	C		F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
LONGO EVA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
LONGO FAUSTO GUILHERME	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
LUCHERINI CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LUCIDI STEFANO	A	C	A	A	C	C	F	C	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F
LUMIA GIUSEPPE	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
MALAN LUCIO	F	A	F	C	C	F	F	C	F	C	F	A	A	A	F	F	C	F	C	F

Seduta N. 0590 del 10/03/2016 Pagina 6

Totale votazioni 21

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
NUGNES PAOLA																				
OLIVERO ANDREA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ORELLANA LUIS ALBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ORRU' PAMELA GIACOMA G.	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
PADUA VENERA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
PAGANO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
PAGLIARI GIORGIO		F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
PAGLINI SARA	A	C	A	A	C	C	F	C	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F
PAGNONCELLI LIONELLO MARCO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
PALERMO FRANCESCO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	A	F	C
PALMA NITTO FRANCESCO		A	F	C	C	F	F	C	C	F	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F
PANIZZA FRANCO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
PARENTE ANNAMARIA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
PEGORER CARLO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
PELINO PAOLA	F	F	F	C	C	F	F	C	F	C	F	A	A	A	F	F	F	F	C	F
PEPE BARTOLOMEO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PERRONE LUIGI	F	F	F	F	A	F	F	A	A	F	F	A	F	A	F	F	A	F	C	F
PETRAGLIA ALESSIA	A	A	A	A	A	C	F	A	A	A	F	A	F	A	A	F	A	F	C	F
PETROCELLI VITO ROSARIO	A	C	A	A	C	C	F	C	C	F	F	C		C	F	F	C	F	C	F
PEZZOPANE STEFANIA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
PIANO RENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PICCINELLI ENRICO	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
PICCOLI GIOVANNI	F	A	F	C	C	F	F	C	F	C	F	A	C	C	F	F	C	F	C	F
PIGNEDOLI LEANA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
PINOTTI ROBERTA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PIZZETTI LUCIANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PUGLIA SERGIO	A	C	A	A	C	C	F	C	C	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	F
PUGLISI FRANCESCA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
PUPPATO LAURA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
QUAGLIARIELLO GAETANO																				
RANUCCI RAFFAELE																				
RAZZI ANTONIO	F	A	F	C	C	F	F	C	F	C	F	A	A	A	F	F	C	F	C	F
REPETTI MANUELA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
RICCHIUTI LUCREZIA	F	F	F			C	C		F	C	C		F		C	F	F			F
RIZZOTTI MARIA	F	A	F	C	C	F	F	C	C	C	F	A	A	C	F	F	C	F	C	F
ROMANI MAURIZIO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	C		
ROMANI PAOLO	F	F	F	C	C	F		C	F	C	F	A	A			F	C	F	C	F
ROMANO LUCIO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
ROSSI GIANLUCA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
ROSSI LUCIANO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
ROSSI MARIAROSARIA																				
ROSSI MAURIZIO																				
RUBBIA CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RUSSO FRANCESCO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C

Seduta N. 0590 del 10/03/2016 Pagina 8

Totale votazioni 21

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
VERDUCCI FRANCESCO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
VICARI SIMONA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VICECONTE GUIDO	F	F	F	F	F	C		F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
VILLARI RICCARDO																				
VOLPI RAFFAELE	F	F	F	F	A	F	C	A	A	F	F	A	C	F	F	F	F	F	C	F
ZANDA LUIGI	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C
ZANONI MAGDA ANGELA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F		F	F	C	F	C
ZAVOLI SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ZELLER KARL	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	F	F	A	F	F	C	F	C
ZIN CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ZIZZA VITTORIO	F	F	F	C	A	F	F	A	A	F	F	A	F	A	F	F	A	F	C	F
ZUFFADA SANTE	F	A	F	C	C	F	F	C	F	C	F	A	A	A	F	F	C	F	C	F

Seduta N. 0590 del 10/03/2016 Pagina 9

Totale votazioni 21

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000021	
		021
AIELLO PIERO		
AIROLA ALBERTO	M	
ALBANO DONATELLA	F	
ALBERTINI GABRIELE	F	
ALICATA BRUNO	C	
AMATI SILVANA	F	
AMIDEI BARTOLOMEO	A	
AMORUSO FRANCESCO MARIA		
ANGIONI IGNAZIO	F	
ANITORI FABIOLA	F	
ARACRI FRANCESCO		
ARRIGONI PAOLO	A	
ASTORRE BRUNO	F	
AUGELLO ANDREA		
AURICCHIO DOMENICO		
AZZOLLINI ANTONIO	A	
BARANI LUCIO		
BAROZZINO GIOVANNI		
BATTISTA LORENZO	F	
BELLOT RAFFAELA	A	
BENCINI ALESSANDRA		
BERGER HANS	F	
BERNINI ANNA MARIA	C	
BERTACCO STEFANO	C	
BERTOROTTA ORNELLA	C	
BERTUZZI MARIA TERESA	F	
BIANCO AMEDEO	F	
BIANCONI LAURA		
BIGNAMI LAURA		
BILARDI GIOVANNI EMANUELE		
BISINELLA PATRIZIA	A	
BLUNDO ROSETTA ENZA		
BOCCA BERNABO'		
BOCCARDI MICHELE	C	
BOCCHINO FABRIZIO	A	
BONAIUTI PAOLO		
BONDI SANDRO		
BONFRISCO ANNA CINZIA		
BORIOLI DANIELE GAETANO	F	
BOTTICI LAURA		
BROGLIA CLAUDIO	F	
BRUNI FRANCESCO	A	
BUBBICO FILIPPO	F	
BUCCARELLA MAURIZIO	C	
BUEMI ENRICO	F	

Seduta N. 0590 del 10/03/2016 Pagina 10

Totale votazioni 21

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000021	
BULGARELLI ELISA	C	
CALDEROLI ROBERTO	P	
CALEO MASSIMO	F	
CALIENDO GIACOMO	C	
CAMPANELLA FRANCESCO	A	
CANDIANI STEFANO	A	
CANTINI LAURA	F	
CAPACCHIONE ROSARIA	F	
CAPPELLETTI ENRICO		
CARDIELLO FRANCO		
CARDINALI VALERIA	F	
CARIDI ANTONIO STEFANO	C	
CARRARO FRANCO	C	
CASALETTO MONICA		
CASINI PIER FERDINANDO	F	
CASSANO MASSIMO	M	
CASSON FELICE	M	
CASTALDI GIANLUCA	C	
CATALFO NUNZIA	C	
CATTANEO ELENA	M	
CENTINAIO GIAN MARCO	A	
CERONI REMIGIO		
CERVELLINI MASSIMO	A	
CHIAVAROLI FEDERICA	F	
CHITI VANNINO	F	
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	
CIAMPOLILLO ALFONSO		
CIOFFI ANDREA	C	
CIRINNA' MONICA	F	
COCIANCICH ROBERTO G. G.	F	
COLLINA STEFANO	F	
COLUCCI FRANCESCO	F	
COMAROLI SILVANA ANDREINA	M	
COMPAGNA LUIGI		
COMPAGNONE GIUSEPPE		
CONSIGLIO NUNZIANTE	A	
CONTE FRANCO	F	
CONTI RICCARDO		
CORSINI PAOLO	M	
COTTI ROBERTO		
CRIMI VITO CLAUDIO	M	
CROSIO JONNY	A	
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	F	
CUOMO VINCENZO	F	

Seduta N. 0590 del 10/03/2016 Pagina 11

Totale votazioni 21

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000021	
		021
D'ADDA ERICA	F	
D'ALI' ANTONIO	C	
DALLA TOR MARIO	F	
DALLA ZUANNA GIANPIERO	F	
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	A	
D'ANNA VINCENZO	A	
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.		
DAVICO MICHELINO	F	
DE BIASI EMILIA GRAZIA	F	
DE CRISTOFARO PEPPE	A	
DE PETRIS LOREDANA	A	
DE PIETRO CRISTINA		
DE PIN PAOLA	C	
DE POLI ANTONIO	M	
DE SIANO DOMENICO		
DEL BARBA MAURO	M	
DELLA VEDOVA BENEDETTO	M	
DI BIAGIO ALDO	F	
DI GIACOMO ULISSE		
DI GIORGI ROSA MARIA	F	
DI MAGGIO SALVATORE TITO		
DIRINDIN NERINA	F	
DIVINA SERGIO	A	
D'ONGHIA ANGELA	F	
DONNO DANIELA	M	
ENDRIZZI GIOVANNI	M	
ESPOSITO GIUSEPPE	M	
ESPOSITO STEFANO	F	
FABBRI CAMILLA	F	
FALANGA CIRO		
FASANO ENZO		
FASIOLO LAURA	F	
FATTORI ELENA	C	
FATTORINI EMMA	F	
FAVERO NICOLETTA	F	
FAZZONE CLAUDIO	M	
FEDELI VALERIA	M	
FERRARA ELENA	F	
FERRARA MARIO		
FILIPPI MARCO	F	
FILIPPIN ROSANNA	F	
FINOCCHIARO ANNA	F	
FISSORE ELENA	F	
FLORIS EMILIO	C	

Seduta N. 0590 del 10/03/2016 Pagina 12

Totale votazioni 21

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000021	
		021
FORMIGONI ROBERTO	M	
FORNARO FEDERICO	F	
FRAVEZZI VITTORIO	F	
FUCKSIA SERENELLA	C	
GAETTI LUIGI	C	
GALIMBERTI PAOLO		
GAMBARO ADELE	F	
GASPARRI MAURIZIO		
GATTI MARIA GRAZIA	F	
GENTILE ANTONIO	M	
GHEDINI NICCOLO'		
GIACOBBE FRANCESCO	M	
GIANNINI STEFANIA	M	
GIARRUSSO MARIO MICHELE		
GIBIINO VINCENZO		
GINETTI NADIA	F	
GIOVANARDI CARLO		
GIRO FRANCESCO MARIA		
GIROTTO GIANNI PIETRO	C	
GOTOR MIGUEL	F	
GRANAIOLA MANUELA	F	
GRASSO PIETRO		
GUALDANI MARCELLO	F	
GUERRA MARIA CECILIA	F	
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO	F	
ICHINO PIETRO	F	
IDEM JOSEFA	F	
IURLARO PIETRO	M	
LAI BACHISIO SILVIO		
LANGELLA PIETRO		
LANIECE ALBERT	F	
LANZILLOTTA LINDA	M	
LATORRE NICOLA		
LEPRI STEFANO	F	
LEZZI BARBARA	M	
LIUZZI PIETRO	A	
LO GIUDICE SERGIO	F	
LO MORO DORIS	F	
LONGO EVA	F	
LONGO FAUSTO GUILHERME	F	
LUCHERINI CARLO	M	
LUCIDI STEFANO	C	
LUMIA GIUSEPPE	F	
MALAN LUCIO	C	

Seduta N. 0590 del 10/03/2016 Pagina 13

Totale votazioni 21

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000021	
		021
MANASSERO PATRIZIA	F	
MANCONI LUIGI	F	
MANCUSO BRUNO	F	
MANDELLI ANDREA	C	
MANGILI GIOVANNA	C	
MARAN ALESSANDRO	F	
MARCUCCI ANDREA	F	
MARGIOTTA SALVATORE	F	
MARIN MARCO		
MARINELLO GIUSEPPE F.M.	F	
MARINO LUIGI	F	
MARINO MAURO MARIA	F	
MARTELLI CARLO	C	
MARTINI CLAUDIO	F	
MARTON BRUNO	M	
MASTRANGELI MARINO GERMANO	C	
MATTEOLI ALTERO		
MATTESINI DONELLA	F	
MATURANI GIUSEPPINA	F	
MAURO GIOVANNI	C	
MAURO MARIO	C	
MAZZONI RICCARDO	F	
MERLONI MARIA PAOLA		
MESSINA ALFREDO	C	
MICHELONI CLAUDIO	F	
MIGLIAVACCA MAURIZIO	F	
MILO ANTONIO		
MINEO CORRADINO	A	
MINNITI MARCO	M	
MINZOLINI AUGUSTO	C	
MIRABELLI FRANCO	M	
MOLINARI FRANCESCO	A	
MONTEVECCHI MICHELA		
MONTI MARIO	M	
MORGONI MARIO	F	
MORONESE VILMA	C	
MORRA NICOLA		
MOSCARDELLI CLAUDIO	F	
MUCCHETTI MASSIMO	F	
MUNERATO EMANUELA	A	
MUSSINI MARIA	A	
NACCARATO PAOLO	F	
NAPOLITANO GIORGIO		
NENCINI RICCARDO	M	

Seduta N. 0590 del 10/03/2016 Pagina 14

Totale votazioni 21

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto (V)=Votante
(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000021	
NUGNES PAOLA		
OLIVERO ANDREA	M	
ORELLANA LUIS ALBERTO	M	
ORRU' PAMELA GIACOMA G.	F	
PADUA VENERA	F	
PAGANO GIUSEPPE	F	
PAGLIARI GIORGIO	F	
PAGLINI SARA	C	
PAGNONCELLI LIONELLO MARCO		
PALERMO FRANCESCO	F	
PALMA NITTO FRANCESCO		
PANIZZA FRANCO	F	
PARENTE ANNAMARIA	F	
PEGORER CARLO	F	
PELINO PAOLA	C	
PEPE BARTOLOMEO	M	
PERRONE LUIGI	A	
PETRAGLIA ALESSIA	A	
PETROCELLI VITO ROSARIO	C	
PEZZOPANE STEFANIA	F	
PIANO RENZO	M	
PICCINELLI ENRICO	F	
PICCOLI GIOVANNI	C	
PIGNEDOLI LEANA	F	
PINOTTI ROBERTA	M	
PIZZETTI LUCIANO	M	
PUGLIA SERGIO	C	
PUGLISI FRANCESCA	F	
PUPPATO LAURA	M	
QUAGLIARIELLO GAETANO		
RANUCCI RAFFAELE	F	
RAZZI ANTONIO	C	
REPETTI MANUELA	F	
RICCHIUTI LUCREZIA		
RIZZOTTI MARIA	C	
ROMANI MAURIZIO		
ROMANI PAOLO		
ROMANO LUCIO	F	
ROSSI GIANLUCA	F	
ROSSI LUCIANO	F	
ROSSI MARIAROSARIA		
ROSSI MAURIZIO		
RUBBIA CARLO	M	
RUSSO FRANCESCO	F	

Seduta N. 0590 del 10/03/2016 Pagina 15

Totale votazioni 21

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000021	
		021
RUTA ROBERTO	F	
RUVOLO GIUSEPPE		
SACCONI MAURIZIO		
SAGGESE ANGELICA	F	
SANGALLI GIAN CARLO	F	
SANTANGELO VINCENZO	C	
SANTINI GIORGIO	F	
SCALIA FRANCESCO	F	
SCAVONE ANTONIO FABIO MARIA		
SCHIFANI RENATO	F	
SCIASCIA SALVATORE	C	
SCIBONA MARCO	C	
SCILIPOTI ISGRO' DOMENICO	A	
SCOMA FRANCESCO	C	
SERAFINI GIANCARLO	C	
SERRA MANUELA	M	
SIBILIA COSIMO	M	
SILVESTRO ANNALISA	F	
SIMEONI IVANA		
SOLLO PASQUALE		
SONEGO LODOVICO	F	
SPILABOTTE MARIA	F	
SPOSETTI UGO	F	
STEFANI ERIKA	A	
STEFANO DARIO	A	
STUCCHI GIACOMO	M	
SUSTA GIANLUCA	F	
TARQUINIO LUCIO ROSARIO F.	M	
TAVERNA PAOLA	C	
TOCCI WALTER	F	
TOMASELLI SALVATORE	F	
TONINI GIORGIO	F	
TORRISI SALVATORE	F	
TOSATO PAOLO	A	
TREMONTI GIULIO		
TRONTI MARIO	F	
TURANO RENATO GUERINO	M	
URAS LUCIANO		
VACCARI STEFANO	F	
VACCIANO GIUSEPPE	C	
VALDINOSI MARA	F	
VALENTINI DANIELA	F	
VATTUONE VITO	F	
VERDINI DENIS		

Seduta N. 0590 del 10/03/2016 Pagina 16

Totale votazioni 21

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000021	
VERDUCCI FRANCESCO	F	
VICARI SIMONA	M	
VICECONTE GUIDO		
VILLARI RICCARDO		
VOLPI RAFFAELE	A	
ZANDA LUIGI	F	
ZANONI MAGDA ANGELA	F	
ZAVOLI SERGIO	M	
ZELLER KARL	F	
ZIN CLAUDIO	M	
ZIZZA VITTORIO	A	
ZUFFADA SANTE	C	

Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

DISEGNO DI LEGGE N. 1738:

sull'emendamento 6.0.5, la senatrice Zanoni avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Airola, Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Comaroli, Del Barba, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Donno, Endrizzi, Fedeli, Formigoni, Gentile, Giacobbe, Lanzilotta, Lezzi, Lucherini, Manconi, Minniti, Mirabelli, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rubbia, Serra, Sibilìa, Stucchi, Tarquinio, Turano, Vicari, Zavoli e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Iurlaro, Orellana, Pepe e Puppato, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Corsini e Fazione, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Onn. Cirielli Edmondo, Rampelli Fabio, Totaro Achille

Disposizioni in materia di intelligence (1917-BIS)

(presentato in data 09/3/2016);

Derivante da stralcio art. 19 del ddl 1917 nel testo proposto dalle Commissioni riunite;

senatore Piccoli Giovanni

Azioni e progetti a favore dei territori dei Comuni della Regione Veneto confinanti con la Regione Friuli Venezia Giulia (2279)

(presentato in data 04/3/2016).

Indagini conoscitive, annunzio

La 5ª Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, congiuntamente alla V Commissione permanente della Camera dei deputati – ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento – un'indagine conoscitiva

sul completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato e sulla gestione del bilancio dello Stato e potenziamento della funzione del bilancio dello Stato.

Interrogazioni, opposizione di nuove firme

La senatrice Albano ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02647 della senatrice Favero ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 3 al 9 marzo 2016)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 119

CALDEROLI: sulla perseguibilità degli illeciti commessi attraverso «Facebook» (4-04149) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

D'AMBROSIO LETTIERI, CASSANO: sulla messa in sicurezza dell'area della ex Fibronit SpA (4-00229) (risp. alletti, GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

DE PETRIS: sul rispetto delle norme a salvaguardia degli animali nei delfinari italiani (4-00612) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

GIROTTO ed altri: sulle risorse per la bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN) (4-01955) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

MANCONI ed altri: sulle indagini sulla morte di Giulio Regeni in Egitto (4-05374) (risp. AMENDOLA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

PAGLINI ed altri: su misure a favore della salvaguardia dello stabilimento della Saeco di Gaggio Montano (Bologna) (4-05003) (risp. CASSANO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)

Interpellanze

GASPARRI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

la Questura di Bologna ha aperto nei confronti del signor Gianni Tonelli, segretario generale del Sindacato autonomo di polizia (SAP), un procedimento disciplinare per la «condotta non conforme al decoro

delle funzioni degli appartenenti ai ruoli della pubblica sicurezza», a causa dell'uso promiscuo di capi della divisa con altri non pertinenti alla stessa, proponendo anche l'applicazione di una sanzione pecuniaria;

per un'azione di denuncia pubblica del pessimo stato degli equipaggiamenti in dotazione al comparto sicurezza è stato accusato e sospeso anche un altro rappresentante del medesimo sindacato;

per protesta contro la sospensione dello stato di democrazia interna al Corpo della Polizia di Stato, il signor Tonelli ha messo in atto la misura estrema dello sciopero della fame;

l'interpellante, con precedenti atti di sindacato ispettivo 3-02505 e 4-04996, ha già denunciato la grave situazione senza però riceverne risposta alcuna,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che si ponga un'importante questione di lesa democrazia e che tali misure disciplinari limitino le libertà sindacali delle donne e degli uomini appartenenti alle forze dell'ordine;

se non ritenga, in considerazione del fatto che nei giorni scorsi e nella giornata del 10 marzo 2016 il signor Tonelli è stato colto da malore, di riceverlo, anche in considerazione dello stato di salute cagionevole dovuto allo sciopero della fame che dura, oramai, da più di 40 giorni.

(2-00366)

Interrogazioni

VALDINOSI, BROGLIA, VACCARI, BERTUZZI, COLLINA, GUERRA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI. – *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* – Premesso che:

il 1º marzo 2016 dalle pagine *on line* del quotidiano tedesco «Pforzheimer Zeitung», è stato reso noto il conferimento da parte del Comune di Engelsbrand, nel Land Baden-Wuerttemberg, della medaglia d'onore a Wilhelm Kusterer, ex membro delle SS già condannato per l'eccidio di Marzabotto e per altri crimini di guerra;

la strage di Marzabotto (Bologna) è una delle pagine più nere della storia dell'umanità ed emblema dell'orrore nazifascista;

l'onorificenza concessa in patria a colui che si macchiò di atroci delitti durante la seconda guerra mondiale costituisce un oltraggio intollerabile alle 1.150 persone barbaramente uccise a Marzabotto dall'ex SS, ai loro familiari e a tutte le vittime della barbarie nazifascista; casi come questo, purtroppo non rari, offendono la memoria collettiva e minacciano gravemente il lavoro quotidiano e instancabile di associazioni e istituzioni unite da sempre nello sforzo di tramandare il ricordo dell'orrore nazifascista e far crescere nelle nuove generazioni la consapevolezza e l'impegno per un futuro di democrazia e di pace;

Walter Cardi, presidente del Comitato onoranze ai caduti di Marzabotto, ha scritto una formale lettera al cancelliere tedesco Angela Merkel e all'ambasciatore tedesco a Roma, la signora Susanne Marianne Wasum-Rainer, per chiedere la revoca immediata dell'onorificenza;

la Regione Emilia-Romagna ha reso nota la propria volontà di agire nei confronti del Land Baden-Wuerttemberg e del Comune di Engelsbrand per chiedere l'immediato ritiro del riconoscimento assegnato a un criminale di guerra;

il procuratore della Repubblica presso il tribunale militare di Roma, Marco De Paolis, che ha fatto condannare in contumacia 57 criminali di guerra nazisti, ha più volte sottolineato come nessuna di tali condanne sia stata mai eseguita dalla Germania e dall'Austria,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda muovere ogni passo in sede politica e diplomatica nei confronti del Governo tedesco, affinché quest'ultimo si attivi direttamente per la immediata revoca dell'onorificenza a giudizio degli interroganti assurda.

(3-02665)

CRIMI, MARTON, SANTANGELO, ENDRIZZI, MORRA. – *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della salute.* – Premesso che:

la cooperazione scientifica e sanitaria tra Italia e Libia si inserisce in un quadro istituzionale definito da una serie di accordi, dichiarazioni e *memorandum* siglati dal Governo italiano e da quello libico tra il 1998 e il 2008. In particolare, con il comunicato congiunto del 4 luglio 1998 ed i successivi *memorandum* d'intesa in materia di sanità, scienze mediche e assistenza sanitaria, firmati rispettivamente il 17 settembre e il 12 novembre 1999, Libia ed Italia hanno promosso iniziative di cooperazione, tra le quali un programma umanitario di cure in diversi settori medici;

successivamente il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra i due Paesi, firmato il 30 agosto 2008, all'articolo 10, comma 1, lett. c), ha previsto la realizzazione di «Un programma di cure, presso Istituti specializzati italiani, a favore di alcune vittime in Libia dello scoppio di mine, che non possano essere adeguatamente assistite presso il Centro di Riabilitazione Ortopedica di Bengasi realizzato con i fondi della Cooperazione italiana»;

il 9 dicembre 2010 è stato stipulato un *memorandum* d'intesa tra il Ministero della salute italiano e il Comitato popolare generale per la sanità e l'ambiente della grande Giamahiria araba libica popolare socialista sulla cooperazione nel campo della salute e delle scienze mediche, che tra gli ambiti di cooperazione prevedeva la cura di pazienti libici in Italia sulla base di protocolli previamente concordati e ispirati al principio di uguaglianza,

si chiede di sapere:

se, con particolare riferimento agli ultimi 5 anni, gli accordi citati abbiano visto effettiva attuazione;

quali misure i Ministri in indirizzo abbiano posto in essere al fine di monitorare gli accessi di cittadini libici sul territorio italiano con la finalità di cui agli accordi, nonché con l'obiettivo di classificare detti accessi in funzione delle patologie riscontrate dai pazienti, degli istituti ospedalieri che ne hanno accompagnato la degenza e delle tipologie di cura applicate;

se tali accessi abbiano avuto luogo anche dopo la deposizione del colonnello Mu'ammarr Gheddafi, a seguito della guerra civile libica del 2011, e se siano in grado di quantificare e qualificare gli accessi a tale misura, con particolare riferimento all'ultimo anno;

quali siano i meccanismi, le procedure, i mezzi e i percorsi utilizzati per l'ingresso in Italia dei pazienti libici per le descritte finalità;

quali iniziative siano state messe in atto al fine di prevenire ed evitare che l'attuazione del meccanismo di cooperazione abbia potuto agevolare l'ingresso nel nostro Paese di terroristi di matrice jihadista, anche mediante l'eventuale utilizzo di documenti falsi.

(3-02666)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE POLI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

in provincia di Venezia i lavori per il completamento della variante lungo la strada provinciale 14, concernenti gli ultimi 500 metri, risultano bloccati da tempo;

l'opera, indispensabile per superare il passaggio a livello di Boion (frazione di Campolongo maggiore) e strategica per convogliare il traffico pesante al di fuori del centro abitato, è stata avviata nel 2006 a seguito di un accordo di programma tra Regione Veneto, Provincia di Venezia, Sistemi territoriali SpA e Comune di Campolongo Maggiore, è completamente inutilizzabile. Fino ad oggi il costo dei lavori è di oltre 8 milioni di euro e per il completamento dell'infrastruttura occorrono, secondo le stime dei tecnici, circa 700.000 euro;

le risorse sarebbero di fatto disponibili in un conto di tesoreria centrale dello Stato, ma un provvedimento della magistratura le ha sottoposte a pignoramento a seguito di richiesta risarcitoria di 1,2 miliardi di euro avanzata dall'imprenditore Longarini,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, nelle more della definizione giudiziale della controversia, assumere iniziative per avviare il finanziamento del completamento dell'opera, anche eventualmente utilizzando altri fondi rispetto a quelli giacenti sul conto della tesoreria oggetto di pignoramento, per arrivare al suo completamento in tempi brevi e certi ed evitare che diventi una delle tante opere incomplete nel nostro Paese.

(4-05439)

DE PIN. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

nel luglio 2013 le autorità informarono i cittadini sulla presenza nelle falde acquifere del Veneto, spesso in concentrazioni elevatissime, dei composti perfluoroalchilici (PFAS), una nuova classe di inquinanti persistenti globali che resistono per anni nel sangue e per decenni nelle matrici ambientali;

i PFAS (sostanze perfluoroalchiliche chimiche di sintesi utilizzate principalmente per rendere resistenti ai grassi e all'acqua vari materiali come tessuti, tappeti, carta, eccetera) sono prodotti nel Nord-Est da una multinazionale di Trissino (Vicenza) che, secondo l'ARPAV, li ha immessi per decenni direttamente nel fiume Agno e in un depuratore civile che scarica nel fiume Fratta-Gorzone, la cui acqua è usata per irrigare i campi e allevare gli animali;

fino a qualche tempo fa la contaminazione delle falde acquifere si estendeva per circa 180 chilometri quadrati, interessando oltre 350.000 persone in circa 50 comuni di 4 province venete;

la contaminazione delle falde acquifere venete è quasi identica a quella causata negli USA dalla multinazionale Dupont che, nel 2005, pagò oltre 330 milioni di dollari di multa per aver immesso nel fiume Ohio quantità enormi di PFAS e per non aver divulgato i dati sulla cancerogenicità negli animali e sulla loro capacità di attraversare la placenta, considerato che:

i PFAS, oltre ad essere cancerogeni di classe 2b, sono anche interferenti endocrini che alterano i meccanismi che regolano la produzione di numerosi ormoni, soprattutto tiroidei e steroidi sessuali;

l'Isde-Medici per l'ambiente Italia *onlus* chiese subito che fosse iniziato un monitoraggio sanitario dell'intera popolazione potenzialmente contaminata e il Consiglio nazionale delle ricerche, in accordo con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha attivato una campagna di misura di sostanze chimiche contaminanti rari prevalentemente nella provincia di Vicenza e i comuni limitrofi nelle province di Padova e Verona;

le indagini hanno evidenziato un inquinamento diffuso di sostanze di tipo PFAS nelle aree citate;

è stata istituita una commissione mista Regione Veneto e Istituto superiore di sanità per affrontare e governare il grave inquinamento ambientale legato alla presenza dei composti perfluoroalchilici;

nessuno dei membri di tale commissione si era mai occupato prima del 2013 ed in modo specifico di PFAS e per questo motivo nell'autunno 2014 l'associazione Isde aveva chiesto, senza ricevere risposta alcuna, l'inserimento nella commissione di esperti indipendenti, come il professore Fletcher della London school of hygiene che aveva fatto parte del gruppo di esperti nominati dal tribunale dell'Ohio per gestire il caso PFAS provocato dalla Dupont,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda adoperarsi per un'azione più intensa e decisa contro l'inquinamento da PFAS, soprattutto dal momento che le risorse umane, economiche e tecnologiche sono davvero esigue per affrontare con tempestività ed efficacia un così grave problema;

se non ritenga di dover intervenire urgentemente, anche attraverso un intervento legislativo in cui si proibisca la produzione e la commercializzazione degli alimenti contaminati dai suddetti composti.

(4-05440)

PAGLIARI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», ha disciplinato, all'articolo 7, la nascita del liceo musicale e coreutico;

la mancata definizione delle nuove classi di concorso relative ai docenti di strumento per le secondarie di secondo grado ha consentito, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, di attivare i 126 licei musicali esclusivamente facendo ricorso ad insegnanti di musica e strumento musicale provenienti dalle scuole secondarie di primo grado, degli *ex* istituti magistrali (in quanto nel nuovo liceo delle scienze umane non era più previsto l'insegnamento della materia) e a docenti selezionati tramite bandi per meriti artistici predisposti dai singoli istituti;

con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono state definite le nuove classi di concorso per i licei musicali e coreutici senza tuttavia recepire i suggerimenti e le indicazioni formulate al riguardo dalla Rete nazionale qualità e sviluppo dei licei musicali italiani con un documento sottoscritto anche dal direttore dell'accademia nazionale di danza e dal presidente della conferenza nazionale dei direttori di conservatorio; questo documento è stato richiamato nei pareri resi dalle Commissioni VII e 7ª di Camera e Senato sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica (Atto di Governo n. 220) del 2015;

con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 febbraio 2016 (prot. 0000106) è stato bandito un concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado;

all'articolo 3, esso circoscrive l'ammissione al concorso ai soli candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. Altresì esclude dalla partecipazione al concorso i docenti già assunti su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali (comma 2);

tali condizioni di ammissione ed esclusione al concorso non tengono conto in modo compiuto della specificità dei licei musicali e coreutici e rischiano di determinare, in molte situazioni, un ricambio pressoché totale del personale docente che in questi anni ha garantito il funzionamento di queste istituzioni scolastiche, compromettendo la continuità didattica ed una solidità organizzativa con fatica conseguita dopo l'istituzione dei licei musicali;

la specificità dei licei musicali e coreutici è stata riconosciuta dallo stesso Ministro, la quale, nel corso dell'audizione svoltasi martedì 1º marzo 2016 presso la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato, rispondendo ad un chiarimento richiesto proprio su questo punto, ha individuato nell'istituto della mobilità lo strumento utile a garantire la permanenza in servizio a quei docenti di strumento che, seppur di ruolo nella scuola secondaria di primo grado, a seguito dell'avvio dei licei musicali sono diventati negli anni docenti di questi ultimi;

a giudizio dell'interrogante l'istituto della mobilità potrebbe non rispondere compiutamente all'obiettivo se non venisse attivato in tempi certi ed in anticipo rispetto all'immissione in ruolo dei vincitori del concorso bandito il 23 febbraio 2016 e se non venisse considerata come prioritaria, nella valutazione delle domande, l'anzianità specifica di servizio nella scuola secondaria di secondo grado rispetto all'ordinaria anzianità in ruolo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e se, valutata la peculiarità delle materie insegnate nei licei musicali, visto anche che il numero di studenti per classe di strumento varia di anno in anno, non ritenga di considerare l'opportunità di riconoscere ai licei musicali e coreutici una specificità nella selezione del corpo docente che valorizzi anche il merito artistico, che è stato alla base della selezione di molti docenti di strumento;

se non ritenga ragionevole, per rendere agibile il percorso di mobilità, prevedere tempi differenziati di copertura delle cattedre dei licei musicali, dando corso in primo luogo alle mobilità, attribuendo adeguata e prevalente considerazione all'anzianità specifica di servizio nei licei musicali rispetto alla generica anzianità in ruolo, e solo successivamente all'immissione in ruolo dei vincitori del concorso per titoli ed esami bandito il 23 febbraio 2016 finalizzato al reclutamento di personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado.

(4-05441)

BLUNDO, GIARRUSSO, BERTOROTTA, PUGLIA, CAPPELLETTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

l'opera di Santa Maria del fiore è un'istituzione laica fondata dalla Repubblica fiorentina nel 1296, con la partecipazione delle autorità ecclesiastiche cittadine, al fine di sovrintendere alla costruzione della nuova

cattedrale e del suo campanile. Dopo la consacrazione della chiesa, il 25 marzo 1436, e il completamento della struttura architettonica, il compito principale dell'opera divenne quello di conservare e abbellire il complesso monumentale, al quale si aggiunsero formalmente nel 1777 il battistero di San Giovanni e nel 1891 il museo dell'opera di Santa Maria del fiore, istituito per accogliere le opere d'arte che, nel corso dei secoli, erano state rimosse dal duomo e dal battistero;

attualmente l'opera di Santa Maria del fiore si configura come «fabbriceria» ai sensi della legge 27 maggio 1929, n. 848, e successive modificazioni, ed è retta da un consiglio di amministrazione composto da 7 membri, nominati per un triennio con decreto del Ministero dell'interno, e da un presidente eletto tra questi ultimi;

dal 1998 l'opera ha acquisito la qualifica di *onlus*, perseguendo tra i suoi fini istituzionali la tutela, promozione e valorizzazione nelle funzioni religiosa, civile, culturale e storica, della cattedrale, nonché di tutti gli altri suoi monumenti e fabbricati. Il suo statuto è stato approvato dal Ministero dell'interno. L'opera, pertanto, è sottoposta al controllo prefettizio, visto che le nomine del consiglio di amministrazione dopo la consultazione di vescovo e presidente passano formalmente all'approvazione ministeriale;

nel gennaio 2015 è partita una raccolta fondi da parte di Unicoop Firenze per finanziare il restauro del battistero, operazione di complessivi 2.200.000 euro, in piccola parte coperti dai circa 250.000 euro raccolti con l'operazione di *crowdfunding* citata alla quale hanno partecipato circa 15.000 fiorentini. La raccolta fondi è stata lanciata per sostenere l'opera di Santa Maria in fiore che chiedeva un sostegno finanziario per il restauro del battistero, in vista della visita a Firenze del papa, tenutasi nel novembre 2015;

viste le difficoltà finanziarie dell'opera di Santa Maria del fiore non può non destare notevoli perplessità ciò che si apprende da articoli di stampa (si veda il «Corriere Fiorentino» del 1º marzo 2016) secondo i quali la stessa opera avrebbe accordato al segretario generale uscente Enrico Viviano una maxi buonuscita di 330.000 euro. A questi si sommano i 200.000 euro assegnati per la stessa motivazione a Stefano Strazzari, predecessore di Viviano. Somme che, a parere degli interroganti, risultano essere molto alte e sproporzionate rispetto alla brevità degli incarichi. Su entrambe le situazioni la Procura di Firenze avrebbe aperto un fascicolo esplorativo d'indagine, per ora senza nessun indagato né ipotesi di reato; ritenuto che:

la corresponsione delle maxi buonuscite contrasta fortemente, a parere degli interroganti, con la situazione finanziaria dell'opera, che non può certamente definirsi florida se lo scorso anno ha dovuto far affidamento, per il restauro del battistero, sui contributi economici volontari di singoli cittadini;

è doveroso fornire ai cittadini che hanno finanziato il restauro del battistero informazioni chiare e trasparenti sulle modalità di utilizzo di questi fondi, al fine di accertare che tali risorse siano state effettivamente

utilizzate per l'obiettivo per il quale erano state raccolte. Occorre tra l'altro precisare che, ad una precisa richiesta di informazioni da parte dei vertici di Unicoop Firenze, l'opera di Santa Maria del fiore ha approssimativamente risposto che con i soldi dei cittadini sarebbe stata restaurata la lanterna del battistero, senza però fornire ulteriori informazioni in merito, si chiede di sapere se e mediante quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda fare chiarezza sull'utilizzo dei fondi raccolti tra i cittadini da Unicoop Firenze, e se non ritenga opportuno fornire una dettagliata tracciabilità del loro utilizzo, al fine di verificare il loro effettivo impiego nei lavori di restauro del battistero.

(4-05442)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-02665, della senatrice Valdinosi ed altri, sulla revoca dell'onoreficenza conferita ad un membro delle SS in Germania;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-02666, del senatore Crimi ed altri, sul ricovero e cura in Italia di persone vittime delle mine in Libia.